

N. **3448-2961-1884-2127-2164-**  
**2332-2487-2494-2646-3043-**  
**3172-3173-3458-A-ter**

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE II E X

(AFFARI INTERNI - TRASPORTI)

(RELATORI **BAGHINO** E **FRANCHI**, *di minoranza*)

SULLA

## **PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCOLI, MARIOTTI, CARIGLIA, BIASINI**

*Presentata l'8 febbraio 1975*

---

Nuove norme in materia di diffusione radiofonica  
e televisiva

---

E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(RUMOR)

E DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
(TOGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TANASSI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(DE MITA)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(GULLOTTI)

*nella seduta del 21 maggio 1974*

Nuove norme in materia di servizi pubblici radiotelevisivi

E SULLE

## **PROPOSTE DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALLUZZI, NAPOLITANO, DAMICO, TROMBADORI, CARUSO, D'ALEMA, POCHETTI, MALAGUGINI, CERAVOLO, BALDASSARI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, CARDIA, SPAGNOLI, RAFFAELLI, NAHOUM, GIANNANTONI, BINI, BERLINGUER GIOVANNI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, DI MARINO, MILANI, SGARBI BOMPANI LUCIANA, VENTUROLI

*Presentata il 20 marzo 1973*

Riforma della radiotelevisione e istituzione  
di un Ente nazionale italiano radiotelevisivo

---

**d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO**

*(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)*

*Trasmessa il 16 maggio 1973*

—  
Norme per una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo

**d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**

*(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)*

*Trasmessa il 21 maggio 1973*

—  
Riforma della Radiotelevisione italiana

**d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

*(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)*

*Trasmessa il 6 agosto 1973*

—  
Nuova disciplina del servizio radiotelevisivo

—  
D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAMICO, CERAVOLO, TROMBADORI, TRIVA, MALAGUGI-  
NI, BALDASSARI, BINI, COCCIA, LODI FAUSTINI FUSTINI  
ADRIANA, SCIPIONI**

*Presentata l'8 novembre 1973*

—  
Disciplina transitoria del monopolio pubblico  
del servizio radiotelevisivo

---

**d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA**

*(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)*

**Trasmessa il 7 gennaio 1974**

---

**Disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo**

---

**d'iniziativa dei Deputati QUILLERI e MALAGODI**

**Presentata il 13 novembre 1973**

---

**Autorizzazioni all'installazione di ripetitori per la ricezione e la trasmissione dei programmi trasmessi da stazioni televisive estere**

---

**D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**VINEIS, FERRI MARIO, CONCAS, ZAFFANELLA,  
GIOVANARDI, SPINELLI, BALZAMO, FELISETTI**

**Presentata il 18 giugno 1974**

---

**Libertà di installazione di impianti di ripetizione dei programmi televisivi stranieri**

---

**D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**FRACANZANI, BELCI, GALLONI, SALVI, BODRATO,  
ARMATO, PADULA, ROSATI, CABRAS**

**Presentata il 2 agosto 1974**

---

**Disciplina dell'installazione e dell'esercizio di impianti televisivi via cavo a carattere locale**

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, BELCI, GALLONI, SALVI, BODRATO,  
PADULA, ARMATO, ROSATI, CABRAS**

*Presentata il 2 agosto 1974*

---

Riforma del servizio radiotelevisivo

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, DE MARZIO, DELFINO, PAZZAGLIA, BOR-  
ROMEO D'ADDA, MILIA, MENICACCI, LO PORTO, SAN-  
TAGATI, de VIDOVICH, TURCHI, de MICIELI VITTURI,  
MARINO, ABELLI, ALFANO, ALOI, BAGHINO, BOLLATI,  
BUTTAFUOCO, CALABRO', CARADONNA, CASSANO, CE-  
RULLO, CHIACCHIO, COTECCHIA, COVELLI, DAL SASSO,  
d'AQUINO, di NARDO, FRANCHI, GALASSO, GRILLI,  
GUARRA, LAURO, MACALUSO ANTONINO, MANCO, MAR-  
CHIO, MESSENI NEMAGNA, NICCOLAI GIUSEPPE, NICO-  
SIA, PALUMBO, PETRONIO, PIROLO, RAUTI, ROBERTI,  
ROMUALDI, SACCUCCI, SERVELLO, SPONZIELLO, TASSI,  
TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TREMAGLIA, TRI-  
PODI ANTONINO, VALENSISE**

*Presentata il 12 febbraio 1975*

---

Principi fondamentali per una normativa sulle tra-  
missioni radiotelevisive con qualsiasi sistema diffuse

---

*Presentata alla Presidenza l'11 marzo 1975*

---

## RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Siamo al terzo dibattito in aula sulla riforma della RAI-TV. Senza la pretesa del centro-sinistra di imporre per decreto quanto i rappresentanti dei quattro partiti avevano deciso a tavolino, gli italiani avrebbero già la riforma. Purtroppo l'avrebbero avuta inficiata dalle mene clientelari e dalla ristrettezza mentale partitica che distingue le segreterie detentrici del potere. Comunque, oggi siamo di fronte ad una proposta di riforma certamente meno peggiore di quella contenuta nei due decreti ormai belli e sepolti. Almeno la Commissione parlamentare ha visto assegnarsi compiti precisi e ben definiti; il diritto alla rettifica risulta inquadrato nelle delineate responsabilità dei direttori di rete; quel tale obbrobrio — né sale, né pepe — del comitato nazionale che si voleva istituire per consumare ancora meglio e più profondamente il reato di lottizzazione, è scomparso: *parce sepulto*; certo, non è molto ma è pur qualcosa, il resto verrà. Dovrà venire poiché — soprattutto per una inarrestabile spinta tecnica — è fatale che il monopolio cada, che la liberalizzazione trionfi; allora soltanto avremo una equa applicazione dell'articolo 43 ed una completa realizzazione dell'articolo 21 della Costituzione. Proprio perché consideriamo la proposta illegittima nell'articolo 1 e impostata erroneamente in molte parti, ci accingiamo a compilare questa relazione di minoranza.

In quelle precedenti, allegate ai fascicoli 3290 A e 3396 A, abbiamo esposto interamente il nostro pensiero. Abbiamo estesamente dimostrato — valendoci di autorevoli citazioni — la incostituzionalità del provvedimento che si voleva fare approvare dall'Assemblea; abbiamo — con l'ausilio di preziose memorie di tecnici — confermato che non esiste limitatezza di onde, di frequenze, di schemi, per cui l'abolizione del monopolio potrebbe dare luogo a molteplici iniziative tutte tese a fare partecipi di tali *massmedia*, gli italiani senza distinzione di ceto, di cultura, di appartenenza a schieramenti politici; abbiamo altresì messo in chiaro gli inconvenienti derivanti da certe formulazioni, da certe lottizzazioni, da certe scelte contrastanti con la fonda-

mentale volontà manifestata chiaramente dalla Corte costituzionale di orientare il legislatore verso provvedimenti unicamente intesi a rendere realizzabili l'imparzialità e l'obiettività, unitamente alla completezza, dell'informazione.

Le poche cose che diremo qui più che aggiungersi a quanto detto nelle precedenti relazioni, costituiranno dei semplici cenni, dei *memento*: non di più.

Tuttavia, ciò che ci preme ribadire è la importanza che hanno nella società, in tutte, non soltanto in quella italiana, i formidabili mezzi di comunicazione, la radio e la televisione. Forse, gli altri gruppi, non hanno veramente maturato nell'animo e nella mente, questa verità; non hanno meditato sulla trasformazione repentina dei costumi, delle consuetudini, avvenuta nel mondo proprio sotto l'azione della immagine e della parola diffusa con l'ampiezza di mille e mille echi ridondanti da parete a parete, di valle in valle.

Ormai la vita è orientata dai mezzi di comunicazione: essi influiscono sui fatti umani, economici, sociali e si rendono portatori di atti che trasformano, che correggono, che mutano, penetrando ovunque, in famiglia, come a scuola, per la strada come negli uffici, in ogni ambiente, nella società.

La radio e la televisione, con la continua emissione di notizie, di fatti, di avvenimenti, informando, creando problemi ed anche se non li risolvono, né danno tempo per la necessaria riflessione, concretano nuove ed impensate situazioni, sino a correggere i caratteri, sino a trasformare l'uomo.

Mai la lettura del romanzo ebbe tanta forza penetrativa (anche perché veramente irrisoria era la quantità dei lettori rispetto all'eccezionale numero di ascoltatori e telespettatori dei giorni nostri); mai il teatro poté influenzare sì vaste collettività; alquanto di più il cinema, comunque quasi zero al confronto. Le onde radio, le onde nell'etere, non hanno frontiere, non hanno limiti di ambiente, ed a secondo di ciò che comunicano possono essere sorgenti di amore come di odio, di bene o di male, di associazione come di dissociazione, di guerra o di pace, di cultura

sempre, di conoscenza, ma anche di approfondimenti o di superficialismi; possono fare prendere coscienza alle genti delle più disperate situazioni, dei molteplici aspetti della vita. Ecco perché chi detiene questi mezzi di comunicazione ha con sé anche il destino degli altri, ha il modo di preparare — indicando delle mète o distraendole dal dovere, dalla realtà — le nuove generazioni. Ecco perché il gruppo del MSI-destra nazionale è particolarmente sensibile in merito a questa riforma della RAI-TV. Noi siamo responsabilmente pensosi dell'avvenire dei nostri giovani, nella certezza dell'indipendenza e della libertà.

Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero appartiene alla sfera — per struttura e natura — dei diritti inviolabili e irrinunciabili dell'uomo. Grazie a questi beni si stabilisce quell'equilibrio, nei rapporti tra individuo e comunità, indispensabile all'armonia morale e sociale sulla quale poggiano il progresso e l'avvenire d'ogni popolo. Appunto per questo consideriamo l'articolo 21 — rafforzativo, peraltro, dell'articolo 3 — pilastro fondamentale di dignità e indipendenza dell'uomo; pertanto ci sorprende quando esso è abbinato all'articolo 43 che appartiene alla sfera degli interessi e dei diritti-doveri dell'economia, mentre l'articolo 21 non può che muoversi, agire, interferire, nell'ambito dei valori morali, spirituali, culturali; mai fattori economici possono condizionare, valori ideali, valori essenziali alla vita, allo spirito.

Sì, è vero, anche il pensiero può disciplinarsi innanzi a valori altrettanto morali che attingono alla tutela della personalità, dell'onore, della fede, dell'amor patrio, eccetera, tuttavia appare impossibile il soffocamento del pensiero in quanto non è con la compressione che si lotta contro opinioni false, contro violazioni di diritti, contro dissacrazioni, bensì opponendo ideali validi, tesi realistiche, comportamenti altruistici.

La Corte costituzionale ha voluto accomunare all'articolo 21 l'articolo 43 per dare ai *massmedia*, radio e televisione, il carattere di servizio pubblico, ma certamente non poteva intendere di imbrigliare il principio contenuto nell'articolo 21 che, pur con la connessione, conserva i suoi valori culturali sicuramente non commensurabili.

\* \* \*

Nelle relazioni precedenti — alle quali non ci stancheremo mai di rimandare i nostri colleghi — abbiamo illustrato ampiamente i motivi di incostituzionalità del provvedimento e

in aula, si è associato a noi nella dimostrazione concreta dei nostri assunti, l'onorevole Roberti, molto validamente e con la consueta efficacia. Non era la prima volta che avevamo occasione in aula di sottolineare il contrasto evidente e stridente che esiste tra l'istituto del monopolio televisivo e la nostra Carta costituzionale.

La prima eccezione di incostituzionalità che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento ha un carattere, diremo così, metagiuridico: è l'istituto del monopolio come tale che, in questa materia, contrasta con gli stessi principi fondamentali del nostro Stato.

Il primo articolo della Costituzione, il primo principio fondamentale, recita: « L'Italia è una Repubblica democratica ». Questo aggettivo « democratica » è quindi coesistente a tutta l'impostazione dello Stato configurata dalla Costituzione.

Orbene, è pensabile che affidare ad un unico ente la gestione di uno strumento che incide in maniera determinante sulla stessa formazione delle idee, e delle opinioni, tramite il suo controllo dell'informazione, e dello spettacolo offerti a tutta la popolazione italiana; uno strumento che attraverso le immagini, oltre che attraverso le parole (le quali, da sole, impongono sempre all'ascoltatore un certo ragionamento, una certa attività critica nella valutazione delle notizie) penetra fisiologicamente nella retina ed è in grado di determinare poi addirittura una sorta di lavaggio del cervello; pensa qualcuno che un tale strumento possa essere conciliabile con una impostazione democratica dello Stato, qualora esso venga affidato ad un unico ente, che ne diviene così il monopolista? Chi pensa di essere legittimato a stabilire un principio del genere, che contrasta, che nega, che distrugge lo stesso principio della partecipazione e dell'autoformazione nel campo delle idee?

Ma i principi fondamentali della Carta costituzionale non sono contenuti soltanto nell'articolo 1.

All'articolo 2 si stabilisce che « la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ». Fra l'altro, i sostenitori di questo progetto privano l'individuo del diritto alla formazione della propria personalità quando affidano ad un solo ente la possibilità di informare, di fare propaganda, di comunicare verità, di dare spettacoli, di mostrare rappresentazioni della vita.

E ancora, all'articolo 3, la Costituzione recita: « Tutti i cittadini hanno pari dignità

sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ».

Senonché, dove va a finire la « pari dignità sociale » quando ad un singolo o ad un gruppo viene affidata la formazione del modo di pensare, di agire, di conoscere, di avvicinarsi alla informazione e alla verità? Quando l'individuo è costretto a comportarsi non secondo una propria scelta, visto che la televisione irrompe nelle case con la forza delle immagini?

La prima nostra relazione di minoranza è densa di riferimenti di dottrina e di tecnica, che dimostrano come filosofi e sociologi si siano tormentati di fronte a questa che è una esigenza della nostra società (la trasmissione radiotelevisiva) ma che è altresì una forza che condiziona la stessa possibilità di esistenza della nostra civiltà, la stessa possibilità di indipendenza spirituale dei singoli, i quali vengono, tramite essa, costretti a vedere e a pensare determinate cose. Si pensi per esempio che cosa potrebbe diventare il mezzo cinematografico se la produzione fosse affidata in regime di monopolio ad un solo ente, senza quindi possibilità di scelta per lo spettatore. E allora o la pornografia o la violenza, o un qualunque altro aspetto del costume diventerebbe spettacolo obbligatorio per tutti e non ci sarebbe possibilità di educazione, di cultura, di difesa dei valori spirituali. Se c'è qualcosa che è in contrasto non con la singola norma, ma con il sistema stesso del nostro Stato, con l'impostazione della nostra Carta costituzionale, per ragioni addirittura più che giuridiche, è questo: il monopolio per uno strumento quale la radiotelevisione.

Ma — si dice — la Corte costituzionale, fin da quando si è presentato il problema della gestione dello strumento televisivo, nel 1960, è stata messa di fronte a questo dilemma: ammettere il regime monopolistico o non ammetterlo. La Corte costituzionale, e nella sentenza del 1960 e nelle sentenze del 1974, ha ammesso la legittimità costituzionale del sistema di monopolio. Ma perché? L'ha ammessa non certo in base alla aberrante impostazione dell'articolo 1 della legge in esame (« La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale »). La Corte costituzionale ha

ammesso la legittimità del monopolio perché ha ritenuto di trovarsi di fronte ad uno stato di necessità non eludibile, ha ritenuto cioè che, per ragioni di ordine tecnico, non fosse possibile gestire il mezzo radiotelevisivo se non con un unico impianto di diffusione. Pertanto, non potendosi affidare quest'unico canale a un qualsiasi cittadino, ha ritenuto che fosse minor male e che offrisse una qualche garanzia di obiettività (a meno che non si fosse voluto privare l'Italia di questo strumento) l'affidarlo, in regime monopolistico, ad un organismo statale o, comunque, tale che potesse essere sottoposto ad un controllo diretto da parte di organi pubblici, al fine di assicurare il proseguimento dei fini collettivi del servizio. Questo è il motivo essenziale della decisione della Corte costituzionale contenuta nella sentenza del 1960. Ma questo stato di necessità è stato ribadito anche nella sentenza del luglio del 1974. Solo per questo motivo, per avere ritenuto cioè che fosse impossibile una gestione concorrenziale, a causa della difficoltà tecnica di impiantare varie reti, la Corte costituzionale ha affermato: il monopolio diventa indispensabile e, visto che non è possibile affidare ad un solo gestore privato questo servizio, ne facciamo un monopolio pubblico. La sentenza n. 225 del luglio 1974, così recita: « Con la sentenza n. 59 del 1960, questa Corte ha già dichiarato che gli articoli 21, 41, 33 e 43 della Costituzione non sono violati dalla riserva allo Stato dei servizi di televisione circolare a mezzo di onde radioelettriche ed al conseguente divieto di impiantare ed esercitare servizi del genere senza avere ottenuto la prescritta concessione ». La decisione si articola dunque nelle seguenti proposizioni: in primo luogo esiste una attuale limitatezza dei canali utilizzabili, talché la televisione si caratterizza indubbiamente come una attività predestinata, in regime di libera iniziativa, quanto meno all'oligopolio di fatto; in secondo luogo i servizi televisivi si collocano, pertanto, fra le categorie di imprese che si riferiscono a situazioni di monopolio nel senso di cui all'articolo 43 della Costituzione.

La Corte costituzionale è giunta a questa affermazione perché è stato presentato ad essa un documento tecnico del Consiglio superiore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale ha enunciato, a titolo di perizia tecnica, questa tesi. Pertanto, la Corte costituzionale ha ritenuto valida l'affermazione del Consiglio superiore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e sulla base di questa certificazione tecnica, dell'impossi-



bilità di utilizzare reti e canali concorrenziali, ha ritenuto che sussistessero le condizioni di cui all'articolo 43 della Costituzione per ammettere il monopolio.

Ribadiamo che non risponde assolutamente al vero quanto è stato affermato in ordine ad una presunta limitatezza di frequenze radiotelevisive assegnate all'Italia dai vari trattati internazionali. In particolare, per quanto riguarda la televisione, bisogna precisare che le attribuzioni di frequenze non riguardano un singolo paese ma sono state fatte suddividendo in tre regioni il nostro pianeta; la regione prima comprende l'Europa e l'Africa. Poiché noi apparteniamo alla prima regione possiamo utilizzare per le emissioni televisive le frequenze ricomprese nei canali della I, III, IV e V banda; frequenze che sono quindi comuni a tutti i paesi europei.

La stessa relazione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni riconosce come utilizzabili per i servizi di radiodiffusione televisiva, tre canali nella banda I (47-68 MHz, 81-88 MHz); 6 canali nella banda III (174-216 MHz, 216-223 MHz). Nella IV banda (470-582 MHz) sono utilizzabili 14 canali; nella V banda infine (582-560 MHz) sono utilizzabili 47 canali. In totale quindi i canali utilizzabili sono 70.

Alla RAI sono stati assegnati i 9 canali della banda I e III, i 14 canali della banda IV e 3 canali della banda V per la realizzazione del primo e del secondo programma televisivo. Con ciò però non si è esaurita la possibilità di utilizzare ancora quegli stessi canali per altre emissioni televisive.

Infatti la RAI utilizza i sopraddetti canali soltanto in alcune zone ed un medesimo canale può essere ancora utilizzato per altre trasmissioni in zona al di fuori dell'area di servizio del trasmettitore RAI operante su quel determinato canale. Restano in ogni caso 44 canali nella banda V-UHF che non sono utilizzati in alcun modo. Occorre osservare che le frequenze della banda V sono suscettibili di una maggiore riutilizzazione in quanto il raggio di azione è limitato alla portata ottica; un qualsiasi ostacolo, come un monte od anche soltanto un grattacielo, ne impediscono la ulteriore diffusione.

Ciò significa che l'area servita da un trasmettitore operante su frequenze della banda V è più ristretta rispetto a quella di un trasmettitore operante sulle frequenze della I e III banda; naturalmente considerando trasmettitori di uguale potenza.

Questi soli canali ancora liberi della banda V consentono quindi un notevolissimo nu-

mero di emissioni televisive. Tanto per fare un esempio, un trasmettitore operante sul versante appenninico consente l'utilizzazione del medesimo canale da parte di un altro trasmettitore, distante pochissimi chilometri, posto sull'altro versante.

È opportuno ancora considerare che il regolamento dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha stabilito di considerare in 8 MHz l'ampiezza del canale televisivo, mentre in effetti per la trasmissione si utilizzano soltanto 5,5 MHz. Ciò è stato fatto per consentire l'utilizzazione dei canali adiacenti ed evitare pericoli di interferenze. Tuttavia, dato il progresso tecnologico, la stessa UIT ha raccomandato una riduzione degli 8 MHz presi in considerazione nel 1952. Ciò significa che, operando una tale riduzione, e lo si può fare in pratica, anzi in determinati paesi lo si fa già, si può ottenere un aumento del numero dei canali disponibili. Non si può certamente affermare che si possono effettuare delle trasmissioni televisive, in una stessa località e in uno stesso momento, in numero illimitato, si può tuttavia con sicurezza affermare che in una qualsiasi città italiana è possibile l'esistenza di decine e decine di emittenti televisive trasmettenti programmi diversi nello stesso momento. Un numero, tanto per fare un paragone decisivo, nettamente superiore e di molte volte a quello delle testate dei giornali che si stampano, o si vendono, in una determinata località.

Del resto più di qualsiasi disquisizione teorica è probante l'esame di ciò che accade nel mondo. In Italia noi possiamo utilizzare almeno 70 canali che però, come abbiamo detto, potrebbero essere portati anche ad 80.

Negli Stati Uniti i canali effettivamente utilizzati per le trasmissioni televisive sono appunto circa 80 (gli Stati Uniti appartengono, per quanto riguarda la ripartizione delle frequenze, alla seconda regione mondiale, ma le differenze fra la I e la II regione sono del tutto irrilevanti). Orbene negli Stati Uniti d'America al 1° luglio del 1973 secondo i dati ufficiali forniti dalla Commissione federale delle comunicazioni erano in attività 933 stazioni televisive. Erano in attività, ché il numero tecnicamente possibile di stazioni televisive sarebbe di alcune migliaia. In Italia se da un lato può influire, in ordine al numero tecnicamente possibile di stazioni emittenti, la minore estensione territoriale, dall'altro canto però opera in senso positivo l'esistenza di frequenti rilievi montuosi che consentono di ridurre le distanze di utilizzazione del medesimo canale a po-

chissimi chilometri. Un tale raffronto fra la nostra situazione e quella degli USA ci consente quindi di potere affermare con tutta tranquillità che è possibile tecnicamente installare un tale numero di stazioni emittenti televisive quale non sarà mai possibile in pratica realizzare per evidenti ragioni di opportunità ed economicità. È infatti assurdo pensare che, anche in una grande città, possano interessare un numero apprezzabile di utenti 70 o 80 programmi televisivi diversi nello stesso momento. L'esperienza mondiale induce a ritenere che 20 programmi sono già in numero eccessivo rispetto alle concrete esigenze e all'interesse del pubblico.

Ora, un tale numero di stazioni trasmettenti è possibile concretamente realizzare anche perché il costo di una emittente televisiva, contrariamente a quanto comunemente si afferma, è tutt'altro che proibitivo; con 100 milioni infatti si può installare una stazione trasmittente anche a colori. Ma dove le ragioni addotte a sostegno della riserva monopolistica sono ancora più, se possibile, assurde è nel campo della radiodiffusione sonora.

In questo campo modulazione di ampiezza e modulazione di frequenza consentono la realizzazione di migliaia di stazioni radiofoniche, il cui costo economico, tra l'altro, è infimo. Basterà pensare che in Italia è stata venduta una trasmittente a MF per 360 mila lire. Anche per quanto riguarda la radiodiffusione, se vogliamo fare una comparazione, possiamo constatare come in USA alla sopradetta data erano in attività ben 7.438 stazioni radiofoniche delle quali oltre 40 trasmettono in lingua italiana, di guisa che gli italiani in America hanno la possibilità di seguire nella nostra lingua un numero maggiore di programmi radiofonici di quanti non ne possa seguire un italiano in Italia.

In precedenza abbiamo rilevato che nelle sue sentenze la Corte inusitadamente ha indicato al legislatore i termini indispensabili per far sì che una eventuale riforma che voglia mantenere il monopolio, garantisca la obiettività e la completezza d'informazione, l'accesso a tutte le correnti culturali, la rappresentazione imparziale delle idee che si esprimono nella società, nonché l'accesso libero al singolo ed alle formazioni sociali.

Appunto per questo il legislatore nel titolo I, non essendo per nulla sicuro dei dati tecnici affermantici la limitatezza di canali e di frequenza, si è appellato ai compiti di pubblico servizio, da noi però contestato in quanto « non giustificato sul piano logico-giuridico, assumere l'attività radiotelevisiva

nella categoria del pubblico servizio, solo perché la sua rilevanza sociale e culturale, nonché politica, induce a disattendere la concezione meramente commerciale accolta in altri ordinamenti ».

Insistiamo sulla condizione indispensabile ed unica, che la Corte ha sancito come inalienabile e non modificabile, che è cioè la garanzia di un attuato pluralismo dei messaggi diffusi, nel rispetto, s'intende, dei limiti posti dalle leggi vigenti a tutela dell'ordine pubblico e del buon costume, ed esercitando il diritto d'accesso nel contesto dell'interesse generale. Invece con la riforma che cosa intendono realizzare socialisti, democristiani, socialdemocratici e repubblicani? È presto detto: subordinare gli organi di governo della RAI-TV alle maggioranze parlamentari, imponendo peraltro tipi di votazione non ammessi dai regolamenti delle Camere e che valgono a dare un imperio al binomio DC-PCI; attraverso le regioni creare reti pretestuosamente autonome, praticamente in mano a questo od a quel partito; perfezionare la lottizzazione partitica interna; far saltare la « imparziale apertura a tutti i gruppi politici, religiosi, culturali », voluta dalla Corte, dando luogo a discriminazioni verso la destra esclusa, così, in ogni sede dove si elabora il messaggio radiotelevisivo. Ed a proposito di lottizzazione, ricordiamo che già abbiamo relazionato in merito a quella notte in cui tra contrasti, minacce e lusinghe, a metà dello scorso anno, i quattro partiti del centro-sinistra giunsero all'accordo che dette prima l'avvio al disegno di legge - detto mini-riforma - n. 2961 e poi - dopo le sentenze - al decreto-legge 603, fallito il quale è stato sostituito dal secondo decreto e successivamente dalla proposta di legge che stiamo esaminando. Quella notte fu firmato un « Protocollo di gestione della RAI-TV », che non è mai stato rinnegato, che, anzi, è stato ribadito e rafforzato, di fatto, nei successivi incontri dei rappresentanti dei quattro partiti, investiti del potere di interpretare le sentenze della Corte e di dare agli italiani una nuova RAI-TV. Il testo di quel protocollo lo abbiamo riprodotto nella seconda relazione.

La Corte costituzionale ha manifestato la sua opposizione al regime di monopolio: l'aveva manifestata nella sentenza del 1960 e l'ha manifestata nelle sentenze del luglio 1974. Innanzitutto ha dichiarato legittima la possibilità di monopolio solo in quanto, sempre sul presupposto - errato - dello stato di necessità, fossero garantite talune situa-

zioni e di fossero fornite determinate assicurazioni. « Volgendo ora l'esame del diverso problema » — recita la sentenza — « delle garanzie che devono accompagnare la riserva allo Stato, occorre trarre le debite conclusioni da quanto si è detto nei precedenti paragrafi » (paragrafi nei quali venivano messi in luce i pericoli del sistema di monopolio e si era manifestata tutta l'ostilità sostanziale della Corte al regime di monopolio). « La sottrazione del mezzo radiotelevisivo » — la sottrazione all'uso del privato, del cittadino, cioè l'espropriazione della fonte di informazione che lo Stato opera con questa legge — « è legittima solo se si assicuri che il suo esercizio sia preordinato a due fondamentali obiettivi: a) a trasmissioni che rispondano all'esigenza di offrire al pubblico una gamma di servizi caratterizzata da obiettività e completezza di informazione, da ampia apertura a tutte le correnti culturali, da imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società ». Questa è la prima esigenza che la Corte costituzionale ribadisce quale condizione per rendere legittimo il sistema del monopolio, accettato dalla Corte stessa, ripeto, sulla base di un presunto stato di necessità.

Passiamo alla seconda condizione: « a favorire, a rendere effettivo e a garantire il diritto di accesso nella misura massima consentita dai mezzi tecnici. Se questo non si dovesse effettuare » — precisa la Corte — « si correrebbe il rischio, con non minore e forse con maggior danno che se fosse nelle mani di pochi privati » (quindi secondo la Corte è un danno maggiore quello della gestione pubblica rispetto alla gestione oligopolica) « di essere un poderoso strumento al servizio di parte, non certo a vantaggio della collettività ».

In effetti la incostituzionalità è stata definita proprio dall'organo che la stessa Costituzione considera l'unico valido a giudicare della costituzionalità di una legge, cioè dalla Corte costituzionale, la quale ha delineato i limiti di questa legge. È dentro questi limiti che noi dobbiamo contenere la normativa in esame. Andando oltre, ci troveremo di fronte non ad una possibilità di illegittimità costituzionale, ma ad una illegittimità già dichiarata dalla stessa Corte.

La Corte costituzionale, dopo avere indicato quali sono le condizioni alle quali la legge deve rispondere per essere costituzionalmente legittima, prende in esame il modo in cui queste condizioni devono realizzarsi, cioè il modo in cui l'organismo debba essere formato al fine di permettere il verificarsi delle condizioni stesse.

A tale proposito, la Corte, pur nel rispetto della discrezionalità del legislatore (evitando quindi di entrare nel campo degli *interna corporis*) per quanto riguarda la scelta degli strumenti più idonei ad assicurare il conseguimento dei due fondamentali obiettivi di cui innanzi si è discusso, ritiene che la legge debba almeno prevedere: a) che gli organi direttivi dell'ente gestore (si tratti di ente pubblico o di concessionario privato, purché appartenente alla mano pubblica) non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente la espressione esclusiva o preponderante del potere esecutivo e che la loro struttura sia tale da garantire l'obiettività; b) che vi siano direttive (emesse naturalmente dagli organi che gestiscono l'ente) idonee a garantire che i programmi di informazione siano ispirati a criteri di imparzialità e che i programmi culturali, nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione, rispecchino la ricchezza e la molteplicità delle correnti di pensiero. Ancora: « ..che, in attuazione di una esigenza che discende dall'articolo 21 della Costituzione, l'accesso alla televisione sia aperto, nei limiti massimi consentiti, imparzialmente ai gruppi politici, religiosi, culturali, nei quali si esprimono le varie ideologie presenti nella società ». Non si fa quindi riferimento alle varie ideologie che costituiscono la maggioranza parlamentare di due quinti, di tre quinti o di quattro quinti. Non ci si riferisce alle varie ideologie che rispondono a pretestuose o presuntuose definizioni di anticostituzionali o di antidemocratiche (a maggioranza o non a maggioranza), ma a tutte le varie ideologie presenti nella società. Le ideologie presenti nella società nazionale trovano la loro rappresentanza e partecipazione nel Parlamento nazionale! Questa è la richiesta formale, categorica, letterale fatta dalla Corte per poter considerare legittima costituzionalmente una gestione di questo genere.

Un'altra richiesta della Corte costituzionale si sostanzia nel riconoscimento e nella garanzia, così come è imposto dal rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo, del diritto, anche del singolo, alla rettifica. Ecco quindi la sagoma tassativa secondo la quale deve essere fatta questa legge.

\* \* \*

Una semplice analisi dell'articolato non può, naturalmente, tendere ad una revisione totale del provvedimento, che ci condurrebbe

ad una differente formulazione basata su principi opposti a quelli che hanno ispirato i proponenti della proposta al nostro esame.

Di quei principi abbiamo già detto a sufficienza. La nostra semplice analitica osservazione dei cinquanta articoli che compongono il progetto di discussione, vuole soltanto dare un contributo migliorativo, ponendo in evidenza, a certe insufficienze, norme inefficaci, errate valutazioni, equivoche enucleazioni: tuttavia, ciò non significa che le nostre considerazioni comportino adesione alcuna alla impostazione base dei singoli articoli. Tanto più trasparente evidente la volontà dell'assalto al « carrozzone » da parte dei gruppi-partiti sostenitori (i quattro di maggioranza e il partito comunista) del provvedimento così formulato.

Basta, a riprova, considerare che gran parte dell'articolato del disegno di legge 2961 presentato dal governo Rumor il 21 maggio 1974, due mesi prima cioè delle sentenze riformatrici emesse dalla Corte costituzionale sulla stessa materia, è stato trasferito, tale e quale, nella proposta di legge 3448, attualmente al nostro esame e presentata al Parlamento l'8 febbraio 1975; come, del resto, lo stesso articolato era stato travasato nei due decreti-legge emanati, rispettivamente, il 1° dicembre 1974 e il 22 gennaio 1975, in virtù, si è detto, dell'ossequio alle decisioni costituzionali. Manca, è vero, l'articolo relativo all'istituzione del Comitato nazionale per la radio e la televisione, ma si sa benissimo perché questo Comitato è stato tolto dalla proposta 3448: era fonte d'ingiustizia, di discriminazione, di clientelismo, di ulteriore lottizzazione; era un ibrido dal quale sarebbero nate liti, contestazioni e complicazioni varie: e poi, non piaceva ai comunisti!

Intanto ricordiamo: come nacque il disegno di legge n. 2961 presentato dal ministro Togni il 21 maggio 1974? Dopo numerose riunioni, spesso burrascose, con momenti drammatici minaccianti la rottura definitiva, dalla commissione istituita dal governo Rumor e composta da rappresentanti dei partiti della coalizione governativa « con l'incarico di definire i punti essenziali sui quali la riforma avrebbe dovuto articolarsi », fu elaborato il disegno di legge appunto sulla base delle indicazioni scaturite dai lavori della suddetta commissione. A quell'epoca, si seppe che era frutto di un compromesso e che derivava da un lodo formato dai quattro partiti del centro-sinistra, ciascuno dei quali s'era garantita una fetta di potere nella concessionaria mentre le direzioni dei previsti due Te-

leggiornali e tre radio giornali erano stati distribuiti con accorta lottizzazione (vedi documento 3396-A, pag. 45: protocollo gestione RAI-TV).

Questo disegno di legge che era già all'esame delle commissioni II e X, fu bloccato prima dell'inattesa sentenza n. 225 della Corte costituzionale e poi della crisi di Governo. E fu sostituito il primo dicembre dal primo decreto-legge, peggiore, in alcune parti, rispetto al disegno di legge (ad esempio l'illegittima pretesa maggioranza dei tre quinti nella votazione per l'elezione dei componenti il consiglio d'amministrazione). Evidentemente i socialisti, appoggiando il governo Moro dall'esterno, hanno maggiore facoltà di esercitare una interessata pressione politica mediante continue richieste, tanto che i risultati si sono fatti notare anche nel secondo decreto-legge e, fallito anche questo, nella proposta in esame.

Tutto comprova che la mentalità lottizzatrice e che la volontà di potere, sono rimaste tali e quali a quelle informatrici esistenti prima della sentenza della Corte costituzionale del luglio 1974. E valga il vero.

L'articolo 1 della proposta 3448 non è che la ripetizione dell'articolo 1 del disegno di legge 2961, al quale è stato premesso un comma per qualificare pubblico il servizio radiotelevisivo e di preminente interesse generale, assegnando le ragioni dalle quali è ricavata la riserva allo Stato di detto servizio, all'articolo 43 della Costituzione. Noi invece pensiamo che proprio il modo di inserimento e la interpretazione, dell'articolo 43, attestano la incostituzionalità di monopolio. Infatti, per appartenere all'articolo 43 al titolo III riguardante i rapporti economici, i principi in esso contenuti devono assolutamente essere conciliati con i principi dell'articolo 21: il che comporta — come disse Sandulli al convegno di Taormina — l'esigenza di una organizzazione dei programmi tali da assicurare la obiettività delle trasmissioni e la possibilità di accesso al mezzo da parte dei soggetti della comunità estranei al monopolio. Solo attraverso un siffatto temperamento (diritti di accesso e dovere di obiettività), riesce possibile — osservò sino dal 1960 la Corte — compensare il sacrificio della « libertà di antenna » e così rendere « di utilità generale » il monopolio pubblico in cui quel sacrificio si traduce.

Di fatto, nel proclamare la volontà di conformarsi alla sentenza di luglio della Corte costituzionale, la maggioranza ha cercato piuttosto una copertura a nuovi sistemi di

lottizzazione, anziché mostrare di volere avviarsi alla realizzazione di un servizio imparziale, obiettivo e completo. Tanto è vero che in questo primo comma non si va più in là d'una affermazione generica, mentre per la chiarezza degli intenti e nella univoca volontà di costituire un ente veramente idoneo a non privare alcun cittadino dal godere il diritto di « manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione », sarebbe opportuno trascrivere, proprio all'articolo 1, quanto è come secondo la Corte « la sottrazione del mezzo radiotelevisivo è legittima ». E ciò è possibile quando il suo esercizio « è preordinato a due fondamentali obiettivi: a trasmissioni che rispondano alla esigenza di offrire al pubblico una gamma di servizi caratterizzata da obiettività e completezza di informazione, da ampia apertura a tutte le correnti culturali, da imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società; a favorire, a rendere effettivo ed a garantire il diritto di accesso nella misura massima consentita dai mezzi tecnici. In mancanza di una disciplina legislativa che imponga queste due linee direttive e che predisponga gli strumenti all'uopo adeguati, il mezzo radiotelevisivo, posto nella libera disponibilità di chi lo gestisce, rischia — non meno, e forse con maggior danno, che se fosse nelle mani di pochi privati — di essere un poderoso strumento a servizio di parte, non certo a vantaggio della collettività. In altri termini, il monopolio pubblico, una volta libero da ogni regola che correttamente ed efficientemente ne disciplini l'esercizio, potrebbe tendere a fini e portare a risultati diametralmente opposti a quelli voluti dalla Costituzione.

A tale proposito la Corte ha indicato le norme che la legge dovrebbe almeno contenere:

1) costituzione degli organi direttivi dell'ente gestore del servizio in modo da non rappresentare né direttamente, né indirettamente una espressione esclusiva o preponderante del potere esecutivo anche attraverso una scelta limitata ai soli partiti che formano il Governo;

2) costituzione degli organi direttivi dell'ente gestore con una struttura adeguata a garantirne la obiettività;

3) attuazione di direttive obbligatorie e vincolanti al fine di garantire in ogni momento:

a) che i programmi di informazione siano ispirati a criteri di imparzialità;

b) che i programmi culturali, nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione, rispecchino la ricchezza e la molteplicità delle correnti di pensiero;

4) riconoscimento di adeguati poteri al Parlamento che, istituzionalmente, rappresenta l'intera collettività nazionale;

5) obbligatorietà per i giornalisti preposti ai servizi di informazione della maggiore obiettività con l'obbligo per l'ente gestore di metterli in condizione di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei canoni della deontologia professionale;

6) limitazione della pubblicità radiotelevisiva al fine di evitare l'inaridimento di una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa;

7) apertura dell'accesso alla radiotelevisione, nei limiti massimi consentiti, imparzialmente per ogni gruppo politico, religioso, culturale nei quali si esprimono le varie ideologie presenti nella società;

8) riconoscimento con ogni più ampia garanzia — come imposta dal rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo — del diritto anche del singolo alla rettifica.

Ovviamente a dette norme dovrà fare da premessa la obbligatorietà — da parte di tutti coloro che svolgono attività radiotelevisiva — di assicurare l'imparzialità, l'obiettività e la completezza dell'informazione.

L'aumento da 30 a 40 dei componenti la Commissione parlamentare, di cui agli articoli 1 e 4, è stato imposto dall'aumento dei compiti assegnati alla stessa, tuttavia i nodi essenziali non sono stati per nulla sciolti. A parte il fatto di fondo che il criterio di proporzionalità con cui vengono chiamati pariteticamente i deputati e i senatori, a far parte della Commissione, non risponde al dettato costituzionale contenuto nell'articolo 21 in quanto, invece di assicurare a tutti la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo, di fatto il potere decisionale rimane sempre in mano alla maggioranza, e cioè al Governo, o peggio ancora resta in mano ai partiti. Scriveva nel dicembre scorso Aldo M. Sandulli, ex presidente della Corte costituzionale ed ex presidente del Consiglio d'Amministrazione della stessa RAI-TV, « in questo modo chi gestirà il servizio saranno sostanzialmente i partiti. Più precisamente la maggioranza partitica. Sottratta autoritativamente a « tutti », la libertà di manifestazione del pensiero a mezzo della radio e della televisione — una libertà che la Costituzione riconosce a « tutti », (anche a chi non fa politica) — sarà stata così attribuita

ad « alcuni partiti » (l'anzidetta maggioranza) rimanendo agli altri (ma solo ai più consapevoli) la sola libertà di spegnere l'apparecchio per non ascoltare soltanto voci di fazione. Una forma di parzialità non fa imparzialità. Questa può essere realizzata solo proponendo al servizio persone equanime scelte in una sede equanime ».

Al convegno di Taormina, indetto dall'Ordine dei giornalisti, sul tema « Il problema della radiotelevisione in Italia, prospettiva e sviluppi », lo stesso Sandulli aveva fatto rilevare: « questa non è materia in cui la minoranza possa essere sacrificata alla maggioranza, poiché viene in questione un diritto che la Costituzione riconosce in pari misura a tutti (e non alla sola maggioranza) ed esclude che possa esser sottratto ad alcuni a vantaggi di altri (o per le scelte di altri). Non è perciò materia la cui disponibilità possa essere rimessa agli organi che sono espressione della maggioranza (governo e Parlamento). Neanche una elevatissima maggioranza (per esempio l'80 o il 90 per cento) potrebbe, in questa materia, pretendere di disporre del diritto degli altri. Una sana applicazione della Costituzione non lo consente. Non solo, dunque, sarebbe inaccettabile una soluzione la quale affidasse (in luogo del Governo) al voto delle Assemblee parlamentari, con una maggioranza qualificata (il rapporto che più frequentemente si sente indicare è quello di 2 terzi), la elezione dell'organo preposto a dettare gli indirizzi dei programmi televisivi e a vegliare sull'osservanza degli indirizzi, ma sarebbe del pari inaccettabile una soluzione che prevedesse per tale organo una composizione proporzionalmente corrispondente alle forze politiche rappresentate in parlamento. Anche in tal caso gli indirizzi delle trasmissioni sarebbero infatti impressi dalle forze politiche di maggioranza e il servizio sarebbe politicizzato ».

Abbiamo detto che i nodi essenziali relativi ai poteri della Commissione non sono stati sciolti; ed è vero. Ad esempio, per la concretizzazione delle direttive a garanzia della imparzialità della informazione radiotelevisiva, quali poteri ha in mano detta Commissione; e per garantirsi la esecutività delle sue direttive in merito, quali atti concreti è in grado di compiere? Nella proposta — come del resto prima nei decreti-legge — è stata vanificata ogni residua esecutorietà degli atti e delle deliberazioni della Commissione.

Il primo compito della Commissione parlamentare, secondo l'articolo 4, è quello di formulare gli indirizzi generali per l'attuazione

dei principi di cui all'articolo 1 « e adottare, tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza » nonché accertarne la rispondenza agli indirizzi generali formulati dei programmi trasmessi.

Come si vede, ci troviamo di fronte ad enunciazioni di larga massima che nulla hanno a che vedere con quegli « adeguati poteri » che la Corte costituzionale auspica.

Il problema degli « adeguati poteri » è uno dei più complessi e difficili della riforma della RAI-TV, sia per la determinazione dell'organo cui debbono essere attribuiti, sia per la delimitazione della loro portata e incidenza, quanto nella individuazione delle persone nei cui confronti debbono essere diretti e quali le sanzioni da irrogare.

Ora, nella normativa della proposta, si trovano soltanto:

i principi fondamentali di cui al secondo comma dell'articolo 1, genericamente espressi;

l'obbligo per la Commissione parlamentare di vigilanza di formulare gli indirizzi generali per l'attuazione di questi principi adottando tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

l'obbligo della concessionaria di « assicurare il rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 1 del presente decreto ». « di garantire che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti all'imparzialità » (articolo 14).

Come si vede, ad ogni livello, da quello parlamentare a quello operativo, vi sono delle enunciazioni ma, da nessuna parte, troviamo la indicazione di chi debba in effetti intervenire, ad esempio, quando l'informazione non sia imparziale e soprattutto « come ». Manca cioè la indicazione sia dei poteri, sia dell'organo che ne ha la titolarità, sia la precisazione della sostanza dei poteri stessi quanto e soprattutto il modo della loro applicazione.

Ragionando all'incontrario dobbiamo dire che, salvo il richiamo contenuto nell'articolo 14 sulla responsabilizzazione professionale dei giornalisti radiotelevisivi (altra enunciazione generica), non esiste alcuna norma da cui si possa sapere che cosa non diciamo « debba » ma possa avvenire di fronte ad una trasmissione non obiettiva, non imparziale e come un fatto del genere vada sanzionato.

Sembrerebbe, diciamo sembrerebbe, che questa funzione disciplinare e di controllo spetti « alla concessionaria », così generica-

mente indicata, stando a quanto contenuto nell'articolo 14. Ma se è esatta questa nostra interpretazione sarebbe opportuno ricordare quanto l'onorevole Delle Fave ebbe a dichiarare, quattro anni or sono, al congresso dell'Unione della stampa cattolica a Pesaro: « I controlli debbono confondersi con la gestione? Devono essere interni, devono essere esterni? »

Qui sono state avanzate due soluzioni, tutte e due opinabili, secondo me, perché non siamo soltanto sul piano di principi, ma anche su quello dell'esperienza e dell'efficienza organizzativa. Quello però che vorrei sia chiaro nella coscienza di ciascuno di noi è che in nessun caso l'organo di gestione deve assumere funzioni di garanzia sul tipo di quello che abbiamo sperimentato nell'ultimo anno. Su questo terreno è da registrare un vero fallimento. Significa questo che di garanzie non si debba più parlare? No, di garanzia si può e si deve parlare, ma in modo corretto e non nel modo confuso ed equivoco che porta a confondere l'amministratore con il garante. In questa confusione di poteri è la ragione prima della crisi in atto.

Noi non siamo garanti, noi siamo soltanto responsabili. Purtroppo oggi, per lo stato imperfetto della legislazione vigente, non sempre sono chiari i modi, le forme, le procedure, la materia e la stessa sede cui dobbiamo rispondere. Ma proprio per questo si innova una riforma legislativa e noi, che siamo i cirenei del momento, non siamo gli ultimi ad invocarla. Intanto noi siamo i gestori, coloro che ogni giorno, ogni minuto devono fare delle scelte all'interno dell'azienda: non possiamo essere giudici e parte... A mio parere, invece, più che ad un codice deontologico dell'obiettività, è necessario pensare ad un codice procedurale di responsabilizzazione di tutti coloro che, a tutti i livelli, lavorano per la realizzazione del prodotto televisivo. Quale è la responsabilità del produttore culturale? Quale è la responsabilità del direttore di testata? Quale è la responsabilità del direttore generale? Quale è la responsabilità del Comitato direttivo? Quale è la responsabilità della presidenza? E prevedere in termini procedurali i modi e i tempi dell'intervento di ciascuno di essi, con la relativa giustificazione e, se del caso, con le relative sanzioni. Altra via non vedo che questa, per evitare che qualcuno, chiunque esso sia ripeta con Cristo: *Ego sum via, veritas et vita!* ».

Di fronte a questa incisiva disamina delle necessità strutturali e funzionali per un cor-

retto esercizio della radiotelevisiva, ci sembra che ogni critica del testo della proposta sia più che valida in quanto, da un lato, non ha saputo o voluto cogliere l'invito della Corte costituzionale per dare « adeguate poteri al Parlamento » e, dall'altro lato, ha dimostrato di non conoscere le reali necessità, diremmo quasi fisiologiche della RAI-TV, magistralmente esposte dall'onorevole Delle Fave.

La Commissione parlamentare di vigilanza è stata costituita con tre articoli contenuti nel contesto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 422, e l'articolo 11 concisamente dice che la Commissione ha il compito dell'alta vigilanza per assicurare la indipendenza politica e l'obiettività informativa delle radio-diffusioni. Con la successiva legge 23 agosto 1949, n. 681, si stabilì che il regolamento interno fosse emanato di concerto dai presidenti delle due Camere.

Il regolamento, come è noto, tratta della costituzione della Commissione, detta delle norme procedurali e solo all'articolo 7 ne indica con formule, quasi generiche, i compiti e cioè: « La Commissione ha il compito di vigilare affinché sia assicurata l'indipendenza politica e l'obiettività informativa delle radiodiffusioni. Per l'adempimento del suo compito, la Commissione riceverà dall'ente concessionario delle radiodiffusioni tutti i programmi e testi delle trasmissioni. Essa potrà inoltre invitare ad intervenire alle sue riunioni i membri del Governo e i dirigenti dell'ente concessionario per comunicare le informazioni e i documenti che attengono alla materia di sua competenza. La Commissione ha facoltà di deliberare che il comunicato relativo alle sue riunioni venga trasmesso dalla RAI per la diffusione ».

Inoltre, al primo comma dell'articolo 9 del regolamento interno si legge: « Spetta al Comitato esecutivo tenere contatti continuativi con i dirigenti dell'ente concessionario delle radiodiffusioni; eseguire le deliberazioni della Commissione, esaminare tutte le segnalazioni e i reclami che pervengono alla Commissione stessa ».

Sinora, la conseguenza pratica di questa normativa è stata quella che la Commissione parlamentare trasmetteva « le sue deliberazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che deve impartire al presidente dell'ente concessionario le disposizioni necessarie per curarne la esecuzione e deve informare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni ».



Da queste scarse disposizioni sono sorti alcuni non indifferenti problemi di diritto specie sotto il riflesso del valore vincolante e obbligatorio che possono avere le decisioni della Commissione, quando siano dirette nei confronti di singole persone fuori del tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Problema non indifferente che si riallaccia a quella richiesta di « poteri » da riconoscere al Parlamento di cui alla sentenza della Corte costituzionale.

Appare evidente che il vincolo per i terzi può assurgere a obbligo o a dovere solo attraverso una norma di legge; per cui l'esplicazione delle varie attività che il Governo ha inteso attribuire alla Commissione comporterà un ampio dibattito dottrinario a cominciare dal carattere che dovranno avere le decisioni sui ricorsi presentati dagli interessati avverso la deliberazioni dello sotto commissione apposita nel caso di esclusione dall'accesso al mezzo radiotelevisivo.

Altro problema non indifferente è quello della elezione di 10 membri, che debbono far parte del consiglio di amministrazione della società concessionaria, tenendo conto del fatto che si tratta di una privata, almeno formalmente, società per azioni.

Dato che la Commissione di vigilanza non è esternazione dell'una o dell'altra Camera, ma del Parlamento, ed avendo presente che il Parlamento, come tale, procede alle elezioni dei componenti di determinati organi dello Stato solo in base al disposto della Costituzione, si può con legge ordinaria attribuire al Parlamento la nomina di componenti di organi di persone giuridiche di diritto privato?

Con l'articolo 4, vengono estese ed ampliate le funzioni della Commissione parlamentare di vigilanza ma, nel contempo, le sue decisioni vengono rese sterili in modo assoluto.

Secondo le norme anche oggi in vigore, gli atti della Commissione parlamentare non hanno efficacia esecutiva ed in merito vale riportare alcuni incisi tratti dallo studio di Antonio Romano « In tema di controllo parlamentare sulla radio-televisione ». Dice l'autore: « La prevalente dottrina nota come gli atti della Commissione non hanno efficacia esecutiva. Su questo punto vengono rivolte le maggiori critiche al controllo parlamentare.

« Il Tesoro, per esempio, fa rilevare la non funzionalità della Commissione perché questa deve limitarsi ad indirizzare delle raccomandazioni al Governo che " non sono per questo vincolanti " ».

« Lagostena-Bassi afferma che le deliberazioni della Commissione sono prive di carattere decisorio e che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha, nei confronti degli atti della Commissione, un ampio potere discrezionale... ».

Così, se fino ad oggi per l'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, la Commissione di vigilanza era priva di poteri diretti ma aveva facoltà di trasmettere le proprie deliberazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che a sua volta doveva impartire all'ente concessionario le disposizioni necessarie per curarne la esecuzione, ora tutto questo non avviene più o, meglio, la Commissione « trasmette i propri atti (notisi bene " atti " e non più " deliberazioni " anche se questo termine ricorre al primo comma dell'articolo 4 per alcuni dei compiti riservati alla Commissione) alla Presidenza dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, al Consiglio regionale ed al consiglio di amministrazione della società concessionaria » e tutto finisce con una splendida sventagliata di « atti », che lasciano il tempo che trovano in quanto nessuna delle persone cui gli atti sono diretti ha il minimo obbligo o dovere di darne o curare la esecuzione.

Si tratta di una lacuna enorme che va colmata legislativamente, altrimenti l'esistenza della Commissione parlamentare sarebbe inutile.

Il problema della Commissione di vigilanza è complesso sotto tutti i punti di vista e noi, per la stessa logica che è imposta dallo sviluppo tecnico delle radiotelediffusioni, siamo del parere che nei suoi compiti ed interventi non debbano essere limitati alla sola concessionaria dei servizi riservati allo Stato, ma debbano venir estesi a tutte le imprese che in un modo o nell'altro gestiscono o gestiranno i vari sistemi di radiotelediffusione in Italia.

La Commissione di vigilanza ha dinnanzi a sé un compito enorme che non può disattendere e spetta al solo legislatore ordinario affrontare questo tema cominciando dalla più esatta definizione della natura della Commissione che dovendo incidere nel campo del vero diritto privato oltre che in quello spurio della concessionaria, è necessario munirla di tutte le indispensabili salvaguardie sul piano costituzionale e giuridico per evitare che in un domani la magistratura debba dichiarare i suoi atti viziati.



Naturale quindi che per il problema che ne scaturisce si debba cercare una soluzione che potrebbe essere trovata attraverso la norma con la quale « quando la Commissione parlamentare nell'adempimento delle proprie funzioni ritiene di dettare norme vincolanti per la concessionaria nell'esercizio delle loro attività radiotelevisive, promuove, nelle forme di rito, la emanazione di leggi ordinarie da parte del Parlamento ».

Per concludere, amanti della chiarezza come siamo, dobbiamo dire che ci ha sorpreso non poco l'atteggiamento della maggioranza la quale ha sbrigativamente bocciata la seguente razionale elencazione dei compiti assegnati alla Commissione parlamentare, comprensiva tra l'altro dei compiti che nei decreti-leggi erano affidati al Comitato nazionale, ormai soppresso:

1) coordinare, di intesa con i rappresentanti delle imprese private e dell'ente di Stato, la predisposizione dei programmi per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili sia sul piano nazionale sia in sede locale;

2) dare il proprio benessere ai piani di massima della programmazione annuale o pluriennale proposti dalle imprese private e dell'ente di Stato una volta effettuato il coordinamento;

3) esaminare e coordinare ogni trimestre, tenendo conto delle esigenze di ordine generale e locale, i piani dei programmi predisposti da ogni singola impresa privata o dall'ente di Stato, sia per quanto concerne il loro contenuto che per gli orari da diffondere direttamente o da ritrasmettere, tanto via etere che via satellite oppure via filo o via cavo, durante il successivo trimestre;

4) controllare che i programmi trasmessi siano rispondenti ai requisiti di cui alle norme della presente legge con particolare riguardo alla imparzialità, completezza e obiettività delle trasmissioni ed alla pluralità delle correnti di pensiero;

5) ricevere i testi registrati e dattiloscritti di tutte le trasmissioni agli effetti del controllo di cui al numero precedente;

6) stabilire direttive per la pratica attuazione del diritto di rettifica e del diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo a complemento di quanto previsto dalla presente legge;

7) elaborare, d'intesa con i rappresentanti delle imprese private e dell'ente di Stato, i criteri da seguire nella diffusione della pubblicità commerciale secondo una equi-

librata compensazione degli interessi delle attività produttive e di quelle della stampa sia nazionale che locale nei limiti di cui alla presente legge;

8) disciplinare direttamente le rubriche di « Tribuna politica », « Tribuna elettorale », « Tribuna sindacale », « Tribuna stampa » e quelle nuove che ritenessero istituire. Le « Tribune » possono essere diffuse solo dall'ente di Stato, salvo richiesta da parte di imprese private;

9) controllare i piani delle trasmissioni radio e/o televisive per le collettività italiane all'estero, predisposti dall'ente di Stato su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, valutandone i contenuti, gli orari e le destinazioni;

10) proporre al ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inadempienza da parte di imprese private e dell'ente di Stato, la irrogazione di sanzioni tanto pecuniarie che amministrative sino alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione;

11) esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante su ogni proposta, progetto, disegno o decreto-legge presentato sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica;

12) presentare ogni anno, prima del 15 dicembre, al Parlamento una relazione sulla attività svolta da tutte le imprese private e dall'ente di Stato entro il 30 giugno antecedente con le proprie considerazioni e con la sintesi dei lavori, degli interventi e della attività svolta dalla Commissione stessa;

13) presentare al Parlamento entro il 15 dicembre di ogni anno, il rendiconto amministrativo della propria gestione;

14) eleggere a maggioranza dei suoi componenti 12 rappresentanti nell'organo direttivo dell'ente di Stato (nel consiglio di amministrazione della concessionaria) proposti dai gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica complessivamente considerati con rispetto della presenza delle minoranze;

15) provvedere alla attuazione di quanto previsto dalla presente o da altre leggi ».

Altra considerazione che va fatta sull'articolo è la esplicita soppressione (articolo 5) del Comitato per le direttive culturali, artistiche ed educative, costituito in virtù del decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 aprile 1947, n. 428. Ci rendiamo conto che nella organicità della riforma formulata con la proposta in esame, nessun organo intermedio è possibile; tuttavia non può sfuggire ad alcuno che ogni valutazione sulla program-

mazione è affidata ad un organo eminentemente politico qual è la Commissione parlamentare. Viene così a disperdersi un comitato di esperti, viene a vanificarsi la norma di un controllo, trimestre per trimestre, dei programmi; scompare la « determinazione delle direttive di massima culturali, artistiche, educative, ecc. dei programmi » effettuata da persone scelte dal Ministero della pubblica istruzione, da scrittori, da musicisti, da autori drammatici, da persone designate dall'Accademia dei Lincei.

Si direbbe, con questo articolo 5, che il legislatore voglia sottolineare l'apporto della radio e della televisione alla diffusione della cultura. Eppure è fuor di dubbio che questi mezzi di comunicazione orientano la vita stessa dell'uomo. Non vi è contrada, non vi è casa, non vi è famiglia, non vi è creatura pensante, che non sia raggiunta dalla radio o dalla televisione, o comunque non riceva almeno indirettamente influenza da questi due *massmedia*.

Una notizia, uno spettacolo, un commento, o viene ascoltato — ed eventualmente accompagnato da immagini che si fissano almeno nelle parti essenziali in una sorta di memoria visiva — e incide comunque, tanto o poco, in senso positivo o negativo, consono o no alla volontà di chi ha messo in onda la notizia, lo spettacolo, il commento, sul pensiero dell'ascoltatore e/o osservatore; oppure, l'uomo ne sente parlare, discutere, in auto, in treno, sul lavoro, tra amici, al circolo: in un modo o nell'altro, quella notizia, quello spettacolo, quel commento, influenzano l'individuo, i gruppi, la società e la trasformano. A seconda che questi orientamenti sono rivolti a costruire un corpo sociale libero, sano, giusto, oppure — con la retorica dell'antitradizione, della eguaglianza, del livellamento, della demitizzazione d'ogni valore, d'ogni principio — a sconvolgere il corpo sociale nella delirante pretesa di ottenere una società nuova e magari — dopo la catarsi — migliore. Da qui l'esigenza che a condurre, a vigilare, a controllare, l'attività radiotelevisiva non sia un apparato preposto ad attività di indirizzo politico — o peggio persona politicamente impegnata — bensì gente che appartenga alle attività istituzionalmente « imparziali », che non si consideri cioè « parte in causa » ma sappia essere « estranea alle parti » e « al di sopra delle parti ».

Dalla pubblicazione: « Pareri e direttive di massima sui programmi di radiodiffusione » apprendiamo che quel Comitato ora soppresso, in un ventennio e più di attività, non mancò di dare direttive intese a fare tesoro

nel fatto che quanto viene detto o rappresentato alla radiotelevisione è accettato — dovuto specialmente a fattori psicologici — da quasi tutto il pubblico come espressione ufficiale, rispondente a verità. Ecco perché a più riprese fu suggerita la programmazione di lavori influenti contro il malcostume, contro la licenza, e fonti, invece, d'insegnamento del senso del dovere dell'amor verso il prossimo, della solidarietà sociale! Non furono tralasciati consigli relativi alla diffusione degli episodi di bontà, di fratellanza, di sacrifici altruisti.

Si voleva che le trasmissioni tendessero in definitiva ad accelerare la maturazione di una personale consapevolezza perché attraverso l'acquisizione responsabile dei diritti-doveri d'ognuno si pungesse al perfezionamento della comunità sociale, nazionale. Da qui l'orientamento dell'azione verso la famiglia, la scuola, le istituzioni militari, religiose, sindacali, patriottiche. Niente quindi semina d'odio, di risentimenti; riconoscimento invece di amore, di solidarietà, di giustizia, di pace. E se, nonostante questi reiterati suggerimenti, le radiotelediffusioni hanno insistito — e continuano di insistere — a caratterizzarsi come amplificatrici di rancori, di ribellioni, di ingiustizie, specializzandosi vieppiù, nei troppi significativi silenzi, nelle colpose omissioni, nelle faziose interpretazioni, figuriamoci cosa potrà accadere domani allorquando ogni direttiva sarà politicizzata!

Per quanto attiene all'articolato relativo alle regioni saremo espliciti più avanti per confermare, naturalmente, quanto avemmo occasione di scrivere in merito nella nostra relazione (Franchi) contenuta nello stampato 3396 A.

. . .

A proposito del diritto di accesso contemplato nell'articolo 7 della proposta, sono sorte le più disparate polemiche sulle quali non ci intratteniamo. Rileviamo appena che non senza infondatezza viene sostenuto che essendo la Sottocommissione parlamentare prevista per il primo esame delle richieste di accesso (tale norma è sorta dall'aver dovuto sopprimere il Comitato nazionale, grazie anche alla tenacia del MSI-destra nazionale nel portare avanti la battaglia « per una buona riforma ») espressione maggioritaria nella Commissione parlamentare di alta vigilanza, a sua volta espressione maggioritaria delle forze politiche presenti in Parlamento, il ri-

corso avverso alle decisioni della sottocommissione costituisce un passo inutile poiché si è in presenza di un ovvio duplicato di pareri; altri pongono in evidenza il permanere di un equivoco dei poteri poiché la Commissione non può avere poteri legislativi mentre la proposta le assegna un potere normativo fasullo.

I proponenti — come precedentemente il Governo nei due decreti-legge emanati e decaduti — hanno presentato questo diritto di accesso come una conquista dovuta alla sensibilità dell'attuale esecutivo, dimenticando che esso era riconosciuto già nell'articolo cinque del disegno di legge presentato nel maggio 1973. Del resto già la relazione Quartulli, che è di ben tre anni fa, conteneva questo riconoscimento. Si affermava: « Il problema della libertà di pensiero non è solo un problema di inserimento, nella trama dei progressi, di un tempo dedicato alla diretta responsabile iniziativa dei singoli; ma è il problema di una televisione aperta a tutte le correnti di pensiero, a tutte le tendenze artistiche, filosofiche, scientifiche, religiose, sociali, sicché il servizio stesso diventi uno specchio nel quale tutta la società possa conoscersi e riconoscersi, nei suoi aspetti e nelle sue componenti. E da rilevare che il recepimento di tali criteri non opera soltanto sul piano del contenuto dei programmi e delle modalità delle trasmissioni. Al contrario esso dispiega una indubbia influenza anche sul piano organizzativo, in quanto il rispetto dei principi si ritenga più agevolmente assicurato, se gli organismi preposti alla gestione siano strutturalmente organizzati in modo da presentare caratteristiche di apertura e di imparzialità, destinate a riflettersi nell'andamento del servizio ». Ma poi, a pagina 254 della relazione, si precisava ancor meglio: « Il diritto dei terzi di accedere al mezzo radiotelevisivo per diffondere il loro pensiero, definito in dottrina « diritti d'antenna » o « diritto di accesso », costituisce una delle forme attraverso le quali si realizza l'istanza di una radiotelevisione « aperta » o, riguardando il fenomeno da un altro punto di vista, della « partecipazione » della collettività al fatto radiotelevisivo. Si distingue dalle altre forme di apertura e partecipazione, in virtù dei seguenti caratteri: non coinvolge i terzi nei problemi e nelle responsabilità della gestione; riguarda esclusivamente le trasmissioni, si concreta in una forma di trasmissione, in un certo senso « autogestita ».

Quest'ultima connotazione la distingue dalle trasmissioni nelle quali la concessio-

naria richiede in misura più o meno ampia, la partecipazione del pubblico.

Il diritto di accesso presenta, nella sua traduzione in termini concreti, numerose difficoltà: dalla determinazione e dalla scelta dei tempi, alla produzione di appositi programmi, alla corresponsabilizzazione del gestore; al problema dei relativi oneri, ecc.

In relazione alla variabilità di tali elementi la disciplina del diritto in parola può presentare caratteristiche differenti. Negli ordinamenti stranieri, ad esempio, sono accolte soluzioni disparate che vanno dalla ripartizione dell'intero tempo delle trasmissioni ad una pluralità di organismi — ma sotto il controllo pubblico — all'affidamento, da parte degli enti competenti, di alcune trasmissioni a speciali associazioni o fondazioni, che vi provvedono in base a principi stabiliti dall'amministrazione (*émissions confiées*); all'accesso temporizzato ai mezzi radiotelevisivi, concesso alle forze politiche in determinate occasioni; all'obbligo di fornire tempi uguali ai vari candidati a pubbliche cariche (*equal time*).

Nel nostro ordinamento il diritto in parola assume particolare configurazione, dato il suo collegamento con l'articolo 21 della Costituzione, il quale, al primo comma, dispone che « tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione ».

Un primo approccio al problema è offerto dalla Corte costituzionale, la quale, con la decisione 6 luglio 1960, riconobbe la sussistenza, per lo Stato monopolista, dell'obbligo di assicurare agli interessati la possibilità potenziale di godere del mezzo radiotelevisivo ai fini della diffusione del pensiero. « D'onde — proseguiva la Corte — l'esigenza di leggi destinate a disciplinare tale possibilità potenziale e ad assicurare adeguate garanzie di imparzialità nel vaglio delle istanze di ammissione all'utilizzazione del servizio non contrastanti con l'ordinamento, con le esigenze tecniche e con altri interessi degni di tutela (varietà e dignità dei programmi) ».

È agevole scorgere come, nel pensiero della Corte Costituzionale, la previsione legislativa del diritto di accesso — sia pure variamente circoscritto e condizionato — costituisce condizione per la riserva legislativa allo Stato dei mezzi di radiodiffusione. Di tale vincolo necessario la dottrina ha così suggestivamente esposto il motivo: poiché l'istituzione del monopolio annulla, nella materia

in esame, la libertà, sia pure soltanto teorica, di manifestazione del pensiero occorre « che la stessa legge istitutiva del monopolio ripaghi immediatamente della perdita con un'adeguata contropartita in termini normativi ».

In un ordinamento fondato sul principio della riserva pubblica delle radiodiffusioni il diritto di accesso ha, quindi, carattere di essenzialità; esso costituisce l'unico strumento in base al quale il monopolio possa essere in qualche modo conciliato con il diritto di tutti alla libera manifestazione del pensiero.

Dalla stessa decisione è possibile desumere un'altra considerazione: che il diritto d'accesso non può essere confuso con il diritto stesso di libera manifestazione del pensiero. Se, infatti, l'attività è monopolizzata, la situazione che ne deriva è di obiettivo ostacolo alla manifestazione di un diritto di libertà. Questo quindi non può rimanere nei suoi termini originari, ma deve convertirsi in un altro diritto, propedeutico e strumentale rispetto al primo. Tale nuovo diritto rimane caratterizzato da ciò che, a fronte della pretesa dell'interessato, si configura un obbligo del detentore del monopolio a consentire l'accesso al mezzo radiotelevisivo.

Il quadro delle osservazioni preliminari si completa con il rilievo che le trasmissioni effettuate nell'esercizio del diritto di accesso non sono ricollegabili al gestore del servizio né hanno, come titolo, il potere all'espletamento del servizio stesso. Le trasmissioni in parola, quindi, costituiscono manifestazioni personali del soggetto che vi provvede. Esse quindi non soggiacciono alle regole ed ai limiti propri del servizio pubblico, né possono essere sottoposte, preventivamente, almeno in linea di principio, ad alcuna forma di controllo che valga ad assicurare la conformità a criteri di obiettività che qui non possono essere invocati.

Se tali considerazioni valgono per le singole manifestazioni del diritto di accesso non è men vero, tuttavia, che nel suo complesso il servizio pubblico delle radiodiffusioni deve consentire l'esercizio di quel diritto: le relative trasmissioni, sotto questo aspetto, vanno considerate, perciò come modi di essere del servizio stesso.

Dal punto di vista sostanziale il diritto di accesso racchiude il potere di avvalersi dei mezzi radiotelevisivi allo scopo di produrre e di diffondere — direttamente o a mezzo del gestore — messaggi rivolti al pubblico. Corrisponde al diritto l'obbligo del gestore ad una prestazione che non si esaurisce

soltanto in un *pati*, ma si risolve anche in un *facere*.

È chiaro, infatti, che il diritto in parola, in tanto è suscettibile di completa soddisfazione, in quanto non solo l'interessato abbia il potere di uso del mezzo, ma in quanto il gestore concretamente provveda, con la sua organizzazione, alla ripresa ed alla trasmissione del messaggio. Non può pretendersi che l'utente sia posto direttamente a contatto con le telecamere, privo di ogni cognizione e di ogni aiuto, e provveda da sé a tutto il resto. L'interessato può quindi pretendere la collaborazione del gestore per manifestare il suo pensiero; beninteso, oltre che in « diretta », potrà provvedere mediante registrazioni effettuate in precedenza (sempreché compatibili con i mezzi tecnici del gestore).

In secondo luogo sembra necessario che il messaggio da diffondere rivesta un'importanza che, per la sostanza e per l'attualità, riguardi la collettività degli spettatori o almeno una collettività specializzata. L'accesso comporta la disponibilità di un mezzo pubblico; è giusto, quindi, che questa non sia accordata a chi intenda diffondere messaggi privi di qualsiasi interesse per il grande pubblico cui esso perviene, o almeno per alcune frazioni di esso. È del tutto ovvio, d'altro canto, che le trasmissioni diffuse in esercizio del diritto di accesso non contravvengano a norme di legge oppure a principi di ordine pubblico o di buon costume.

È da aggiungere, come espressamente ha ricordato la Corte costituzionale, che tale diritto non può avere valore assoluto: l'utilizzazione dei mezzi deve avvenire compatibilmente con le esigenze tecniche e con altri interessi degni di tutela. È infatti lecito che gli utenti radiotelevisivi debbano attendersi, anche dalle trasmissioni che realizzano il diritto di accesso, la buona qualità tecnica dei programmi e la loro corretta realizzazione. Il che significa, tra l'altro, che l'avente diritto potrà effettuare trasmissioni solo avvalendosi delle modalità tecnico-operative richieste dalle trasmissioni stesse.

Ciò significa altresì che la pretesa all'accesso non può farsi valere in assoluto, ma deve essere sottoposta ad un necessario esame per l'accertamento della sussistenza dei requisiti in base ai quali l'accesso è legittimo. Un esame del genere non può che essere preventivo, ad evitare il fiorire di controversie più o meno temerarie: esso, ad avviso della Commissione (ricordiamo che si tratta di considerazioni che la commissione Quartulli ha fatto nel 1973 riferendosi quindi soltanto alle

decisioni della Corte costituzionale del 1960) — per la necessità dell'osservanza di un metro di rigorosa imparzialità — non può essere demandato, giusta le indicazioni della pronuncia della Corte costituzionale, che alla Commissione civica di garanzia (alla sotto-commissione parlamentare nel caso della proposta di legge in esame).

Abbiamo citato ampiamente la relazione della Commissione di studio per la riforma dei servizi radiotelevisivi, per diverse ragioni: 1) a tredici anni (1960-1973) dalla sentenza della Corte costituzionale nella quale il problema veniva affacciato, si era ancora nella fase di studio; 2) recepita finalmente l'istanza, a cominciare dal disegno di legge 2961, non si è saputo andare oltre le osservazioni contenute in quella relazione, peraltro tanto criticata da quei partiti che con la democrazia cristiana costituiscono l'attuale maggioranza di centro-sinistra; 3) le stesse riserve del 1973 hanno impedito ai gruppi di potere di dare completo respiro al diritto di accesso, non tenendo quindi nella dovuta considerazione le successive sentenze della Corte, specialmente laddove viene sostenuto il principio che nessuna parte della comunità possa essere privilegiata o danneggiata e cioè che il servizio è di tutti e nessuno può essere escluso dal goderne per esprimere il proprio pensiero.

In sostanza, il costo del mezzo, l'ampissimo numero degli interessati, la presunzione che il messaggio proveniente dai gruppi sia più valido socialmente che non quello proveniente da una persona isolata, tutte riserve avanzate dalla Commissione Quartulli, sono servite ai proponenti del provvedimento al nostro esame per escludere il diritto di accesso anche ai singoli.

Invano, allora come ora, si è andati sostenendo che questo diritto ha validità sostitutiva del diritto alla libera manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione), che la mancata attribuzione del diritto di accesso ai singoli potrebbe condurre all'esclusione di voci isolate ma autorevolissime, utili proprio a quei fini di carattere generale rispetto ai quali l'istituto è preordinato.

Una normativa, fondata essenzialmente su principi di libertà non può essere caratterizzata da preclusioni desunte da criteri esclusivamente quantitativi. Né il riconoscimento della maggiore validità, sul piano sociale, delle manifestazioni di gruppi giustifica la discriminazione, una volta che viene richiesto, per la configurazione del diritto di accesso, che esso possa essere fatto valere per

diffondere messaggi socialmente e culturalmente rilevanti.

Le varie considerazioni tendenti a porre alcuni limiti al diritto di accesso, dettero luogo a vivaci polemiche; ricordiamo la accurata e ricca di contenuti serie di articoli apparsi su « Il Sole-24 Ore » per la penna di Carlo Manotti; da quello studio ricaviamo l'annotazione che in fatto di « libero accesso », in vari Stati il comportamento è diverso da quello contenuto nella proposta di legge firmata dai capigruppo della maggioranza.

In Olanda ad esempio ogni gruppo che riesce a trovare 15 mila persone disposte a mettere la propria firma sotto una proposta di trasmissione ottiene dalla TV nazionale la disponibilità di tempo per un programma mensile. E se non si riesce a raggiungere le 15 mila firme? Niente paura: c'è un'organizzazione che esamina ogni tipo di proposte e se le trova interessanti si impegna a raccogliere le firme occorrenti ad arrivare sul video. È in tal modo che alla televisione olandese si possono vedere trasmissioni curate da gruppi di giovani, appassionati di musica elettronica o amanti della fotografia, oltre che da associazioni impegnate nei più vari campi.

Lo stesso giornalista ci ha raccontato anche di una certa esperienza americana che merita di essere sottolineata.

« Perché, nel luglio 1971, è stato creato a Washington il National Public Affairs Center for Television, vale a dire il centro televisivo nazionale per i problemi di pubblico interesse? Lo spiega il presidente e direttore generale del centro, Jim Karayn, un giornalista con 17 anni di anzianità nella televisione pubblica. " La corrente e crescente tendenza nel mondo televisivo a utilizzare un illimitato, diretto e matematico ' equal access ', e cioè accesso uguale per tutti, come sostituto del giornalismo e come mezzo per ridurre le pressioni sui giornalisti, va radicalmente combattuta — ha detto Karayn — perché, se non sarà accompagnata da un lavoro di interpretazione e di analisi, essa finirà per trasformare il libero accesso in una totale abdicazione del giornalismo ".

In altri termini, il libero accesso è divenuto in America l'ultima trovata per infiocchiare il pubblico, e le televisioni commerciali vi ricorrono a man bassa per non aver più problemi: su qualunque tema mettono intorno a un tavolo un prete, un conservatore, un liberale e un rivoluzionario, e li lasciamo liberamente accapigliarsi. Ecco perché la televisione pubblica ha sentito il bisogno di reagire a questa forma estrema di disinforma-

zione, ridando piena autonomia al giornalista politico. " Il nostro scopo — dice Karayn — e quello di condensare, mettere a fuoco e chiarire il dibattito su temi di interesse pubblico. Il mezzo è quello di trasferire in forma razionale e comprensibile la conoscenza di fatti e meccanismi da un ristretto numero di persone che detengono il potere all'intero pubblico ".

" Access is important but it is not journalism, it should not be mistaken for journalism, and it should not replace journalism. Journalists are hired to make judgements; they are not employed to put a verbal linkage between one unedited and one unevaluated opinion after another ". Capito? Il responsabile dei servizi politici della televisione pubblica americana afferma che i giornalisti sono pagati per esprimere giudizi e non per far da collegamento (da moderatori, si dice nella nostra effeminata TV) tra una notizia di agenzia e un'opinione non analizzata!

Certo, anche il *Public Affairs Center* opera sotto la supervisione di un consiglio di 15 membri, di cui nove di scelta pubblica ma nello statuto è previsto che tale scelta debba avvenire tra gente che abbia una conoscenza diretta del giornalismo, e comunque l'autonomia dei giornalisti-programmisti nello svolgere il loro lavoro è totale.

Ecco perché dopo appena un anno di programmi il PAC ha già lasciato il segno nel giornalismo televisivo americano:

" Avevamo tre scelte: — dice il vice di Karayn, Sander Vanocur — la prima era di fare i predicatori, la seconda era quella di far vedere le cose con gli occhi dei *superstar* della politica, e la terza era infine quella di cercare di vedere i problemi politici con gli occhi della gente qualunque. Abbiamo deciso di non mettere l'enfasi né sull'ideologia né sull'uomo politico ma sul cittadino. Invece di partire dalla notizia e spiegarne l'importanza, partiamo dalla spiegazione di come si è arrivati a quella notizia ".

Uno dei servizi più divertenti realizzato dal *Center for Public Affairs* riguardava la propaganda (costi, effetti e manifestazioni) che ha accompagnato le campagne elettorali dei diversi candidati alla Casa Bianca lo scorso anno. C'erano le limonate gratis di Humphrey, le telefonate registrate di McGovern, il treno elettorale di Muskie, gli autobus di Lindsay ecc. " È stata una gran bella festa — concludeva la trasmissione — che ha lasciato alla fine molta gente più ricca. Certamente non i candidati e neanche il pubblico ma i managers dei *media* " ».

Appunto per superare limiti imposti e non sempre obiettivi, complicazioni tecniche, conflitti tra tempo adibito all'esercizio del diritto d'accesso e tempo dovuto all'espletamento di pubblico servizio, valutazioni contrastanti la responsabilità del concessionario, opposizione ad una censura preventiva e istanza di portare a conoscenza in anticipo dei contenuti della trasmissione, spese rimborsabili o meno, avremmo voluto che fosse istituita una « Tribuna libera » consistente nella concessione al singolo cittadino di un determinato periodo di trasmissione alla radio e alla televisione, con qualsiasi mezzo funzionante. Analogamente avremmo preferito che fossero incluse nella legge le norme regolanti l'attività dei comitati regionali specialmente per vederne fissati i limiti e i poteri, per garantire la presenza di magistrati, per assicurare il funzionamento nel rispetto delle direttive della commissione parlamentare.

Come si può immaginare un provvedimento legislativo che non contiene le modalità per richiedere le autorizzazioni, i termini entro i quali dovrà essere esaudita la richiesta al « libero accesso », i termini dei ricorsi, il modo col quale viene costituita la sotto-commissione, i suoi poteri, le penalità a carico degli inadempienti, e così via?

\* \* \*

Altro problema di grande rilievo, lo si trova all'articolo 8 e si riferisce all'obbligo della rettifica. La stesura della norma, così come risulta compilata dalle Commissioni, ha fatto tribolare parecchio, è un testo sofferto e se risulta molto migliorato rispetto al testo originale, tuttavia non può vederci soddisfatti.

La rettifica è una cosa molto seria e grave, sia per chi la chiede, sia per colui che l'ha provocata, e va studiata con estrema cura prevedendo una procedura, termini brevissimi e soprattutto quella gamma di sanzioni pari alla incisività del danno che determina il mezzo radio-televisivo. Inoltre, l'obbligo della rettifica deve essere esteso a tutte le trasmissioni radio-televisive, siano esse effettuate dalla concessionaria sia da stazioni private, con qualsiasi mezzo tecnico di diffusione, via etere, cavo, filo o altro, perché il diritto alla tutela della propria onorabilità, della verità, non può essere discriminato a seconda del mezzo o, meglio, della titolarità pubblica o privata del mezzo con cui viene effettuata la trasmissione.

Il problema del riconoscimento di un diritto alla rettifica in favore di qualsiasi soggetto che possa rimanere danneggiato dall'attività radiotelevisiva è di alto valore civile ed umano. La potenza e la penetrazione del mezzo di comunicazione in parola possono in brevi momenti pregiudicare gravemente l'onore, il prestigio, la dignità, gli interessi patrimoniali di qualunque persona. Di qui la nostra insistenza ad estendere tutte le norme previste dalla legge per la stampa dell'8 febbraio 1948, n. 47 anche alla radiotelevisione dove in definitiva si fa del giornalismo non stampato ma parlato e fotografato. Ovviamente questo tipo di riparazione non preclude l'applicabilità delle eventuali sanzioni civili e penali che aderiscono al fatto lesivo.

Abbiamo detto che il nuovo testo dell'articolo otto attinente appunto al diritto alla rettifica è sensibilmente migliore del testo originale, ma molto più si dovrà fare poiché la soluzione del problema non offre difficoltà di principi; inoltre sarebbe sufficiente trasferire le norme contenute nella legge n. 47 dell'8 febbraio 1948 in questo provvedimento e tutto sarebbe appianato. Invece, non si riesce a capire perché non lo si vuol fare, perché esplicitamente non si stabilisce che le testate dei due telegiornali e dei tre radiogiornali previsti, non debbano obbligatoriamente essere registrate in tribunale; tra l'altro i rispettivi direttori responsabili acquisirebbero ben altri diritti! Non si è trovato neppure il modo per ovviare alle difficoltà di realizzare nelle radiotelediffusioni l'automatismo che invece è possibile sulla stampa dove le precisazioni in rettifica debbono essere pubblicate nello stesso giornale e con lo stesso rilievo della notizia lesiva; ugualmente non è stato eliminato il pericolo che la rettifica venga diffusa nelle ore di minimo ascolto e magari in mezzo a programmi che facilmente possono confondere il significato della rettifica stessa, e per di più senza la necessaria tempestività.

Qualcuno, a proposito delle differenti posizioni tra televisione e televisione, tra radio e radio di Stati diversi, in merito al diritto di rettifica ha richiamato alla nostra mente l'istituto del *fairness doctrine* esistente in America e che è tutt'altra cosa rispetto alla rettifica.

È un diritto all'equità delle opinioni, che impone alle emittenti televisive *to present all sides of a controversial issue*, e cioè di presentare tutte le facce di un problema controverso.

In base alla *fairness doctrine* le reti televisive americane sono state costrette, dopo una lunga battaglia legale, a dedicare altrettanto tempo a campagne gratuite contro il fumo di quello concesso per pubblicità a marche di sigarette. È chiaro che tutto ciò non ha niente a che vedere con il diritto di rettifica, perché una pubblicità di sigarette può affermare che il fumo dà piacere, non certo che aiuta a vivere cent'anni.

In sostanza, se qualche cittadino americano ritiene che in una trasmissione televisiva su temi di interesse generale sono state dette cose che non tengono conto del suo legittimo punto di vista, ha diritto a invocare la *fairness doctrine*. In Italia uno di noi potrà invece chiedere soltanto che, se sono state dette cose inesatte, la televisione lo riconosca pubblicamente.

\* \* \*

Pur attraverso prolisse, sospette e reiterate, dichiarazioni della maggioranza in merito alla volontà di realizzare effettivamente un organismo sensibile alle istanze di libertà, di giustizia, di tutti gli italiani, un organismo valido e aperto, al quale tutti possono accedere e col quale tutti possono collaborare, viene compilato un articolo 9 in maniera tale che la volontà discriminatrice salta subito agli occhi. È da respingere categoricamente il modo e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione che deve essere eletto dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza sulla RAI-TV. Infatti limitare a sei gli eletti, oltre i 4 regionali, significa escludere parte dell'opposizione, qualcuna delle minoranze; cioè il rappresentante del MSI-destra nazionale. Il che significa lottizzare, lasciare tutto ancora in mano all'esecutivo, tutt'al più chiamando, per renderlo complice, un rappresentante del PCI. Ancor più contrari siamo poi all'assegnazione, al consiglio di amministrazione, del compito di approvare trimestralmente lo schema dei programmi da svolgere. Si cade dalla padella alla brace; come prima, peggio di prima.

*La « riorganizzazione » dell'azienda nell'articolo 14 della proposta e le sue assurde conseguenze.*

La mancata attuazione della riorganizzazione dell'azienda, punto di partenza per una vera riforma del servizio radiotelevisivo, rientra nella logica del sistema.

E la spiegazione arriva dagli stessi sindacati RAI e da quelli della « triplice ».

Il « Libero sindacato lavoratori della radio e della televisione - CISL-FULS » in *Apunti per una riforma della RAI* (Edizioni di « problemi » - Roma, pag. 5 ss) scrive:

« La dirigenza della RAI è sostanzialmente un'oligarchia verticale e accentratrice che controlla l'azienda attraverso " uomini di fiducia " inseriti o meno nella posizione gerarchica rispondendo ai loro poteri.

Ciò compromette già di per sé ogni possibilità di corretta organizzazione industriale e di efficiente gestione aziendale, obiettivi che d'altronde non si tenta neppure di perseguire proprio perché qualsiasi seria struttura organizzativa, in quanto stabilirebbe precise norme, competenze e responsabilità, potrebbe limitare in qualche modo la discrezionalità di coloro che detengono il potere.

Da un punto di vista formale l'azienda si presenta come un insieme di elefantiche strutture gerarchiche quasi del tutto estranee alle reali esigenze di funzionalità e tagliate fuori dall'effettivo esercizio del potere.

Esse sono il frutto di transazioni e di compromessi tra i vari gruppi clientelari dove possono trovare minime e del tutto casuali possibilità di inserimento meriti personali e capacità professionali. Queste strutture sono inoltre in continua concorrenza tra di loro e in continuo movimento, non in riferimento alla complessa realtà culturale del paese, ma solamente collegandosi al farsi e al disfarsi dei gruppi clientelari.

In questo quadro la costante occupazione e preoccupazione del dirigente diviene la difesa della propria posizione o possibilmente la conquista di una posizione superiore. La precarietà degli equilibri che ne consegue, unita all'assorbimento di tutte le energie nella ricerca di nuovi assestamenti più vantaggiosi dal punto di vista personale o di gruppo, fa comprendere il disinteresse ad organizzare a lungo termine i diversi settori e a concepire una politica organizzativa organica, indispensabile in una moderna azienda industriale.

Nell'esame della produzione radiofonica e televisiva va messo l'accento sul momento della comunicazione, che costituisce l'essenza stessa del fenomeno radiotelevisivo nei suoi riflessi sociali.

La manipolazione della comunicazione investe quindi tutto il complesso della produzione radiotelevisiva. Di conseguenza l'unilateralità delle prospettive, il conformismo pedissequo, la presentazione di schemi di com-

portamento e di scale di valori dei gruppi sociali al potere, hanno improntato non solo i programmi informativi e culturali, ma anche il cosiddetto spettacolo leggero e di evasione, che è divenuto anzi una delle punte di forza del condizionamento psicologico ».

Le organizzazioni sindacali FILS-CGIL, FULS-CISL, UIL-Spettacolo, SNATER, nel documento « L'organizzazione produttiva della RAI - Il problema del decentramento » (rinnovo contrattuale RAI 1974), in merito alla ristrutturazione dell'azienda « esprimono un giudizio negativo sulla logica della lottizzazione che vi presiede, e rilevano che la divisione verticale in reti e il nuovo assetto dei servizi giornalistici vanno in direzione opposta alla richiesta del movimento sindacale e di altre forze democratiche, che rivendicano, invece, un effettivo decentramento ideativo, decisionale e realizzativo privilegiando i centri e le sedi, in collegamento con l'istituto regionale.

Rimangono però di cospicua gravità, nel bilancio delle carenze imputabili al provvedimento, il mancato distacco della RAI dall'Esecutivo e la sua mancata trasformazione da società per azioni ad ente pubblico ».

Sarebbe bene, a questo punto, scoprire le ragioni che hanno convinto i sindacati della « triplice », il PSI ed il PCI a rinunciare alla battaglia per l'« ente pubblico » tanto a lungo tenacemente sostenuta fino all'emanazione del primo decreto. Che il gioco della lottizzazione ed i « pericoli » dei controlli cui è esposto l'ente pubblico abbiano convinto i socialcomunisti, ormai soddisfatti, a rinunciare alla bandiera... « irrinunciabile » ?

Ma vediamo cosa in concreto comporterebbe, dal punto di vista organizzativo ed economico, l'attuazione dell'articolo 14.

Pur nella genericità delle indicazioni, rispondente alla logica del disinteresse ad una organizzazione organica e funzionale, si può avanzare una previsione.

Quante saranno le direzioni di rete ?

A parte le direzioni giornalistiche, dovrebbero essere in numero uguale alle attuali reti, ossia due per la televisione e tre per la radiofonica. In totale 5 direzioni di rete che dovrebbero assumere la fisionomia di super direzioni, dovendo comprendere tutta la tipologia dei programmi attualmente esistenti, cioè spettacolo e culturali oggi di competenza di due direzioni centrali.

Dette direzioni dovranno, però, sopravvivere, data la diversa caratterizzazione dei ri-



spettivi contenuti e l'impossibilità (per mentalità diffusa) del declassamento, per cui si avranno due direzioni centrali per ogni rete, ossia 10 direzioni centrali in luogo delle 3 oggi esistenti e denominate:

direzione centrale programmi di spettacolo TV;

direzione centrale programmi TV culturali e di integrazione scolastica;

direzione centrale programmi radiofonici.

L'integrazione scolastica, che oggi è una appendice dei culturali TV, diventerà l'undicesima direzione centrale, ovvero la sesta direzione di rete con altrettante direzioni centrali? Tutto lascia pensare in tal senso anche perché, all'ottavo comma dell'articolo 14, si prevede esplicitamente la dipendenza di questo organismo — denominato pomposamente « dipartimento » — dal direttore generale della società concessionaria analogamente a quanto previsto per le reti.

Siamo così arrivati a:

5 direzioni di rete;

1 dipartimento equivalente ad una sesta direzione di rete;

10 direzioni centrali;

5 direzioni più o meno centrali o subdipartimenti per le trasmissioni scolastiche (una per ogni rete).

Vediamo ora i programmi giornalistici.

Attualmente esiste una sola direzione centrale dei servizi giornalistici così strutturata:

direzione del telegiornale;

direzione del giornale radio;

direzione dei notiziari e trasmissioni per l'estero funzionanti di fatto come vere e proprie direzioni centrali anche se dipendenti da un unico direttore centrale.

In definitiva, avremmo:

5 direzioni centrali giornalistiche. Diciamo direzioni centrali ma in sostanza, essendo previsto che i singoli direttori di testata dipendano dal direttore generale, esse possono essere senz'altro considerate altrettante direzioni di rete.

Il nono comma dell'articolo 14 liquida in poche righe la parte sostanziale, almeno dal punto di vista quantitativo, dell'intera società concessionaria. Anzi riassume l'intero problema in due parole: « direzioni di supporto ». Sono le sole ad essere menzionate cumulativamente. Ma vediamo cosa si nasconde dietro il termine « supporto ».

Oggi esistono:

segreteria centrale;

direzione centrale amministrativa;

direzione centrale tecnica;

direzione centrale affari generali;

direzione centrale del personale.

In totale queste cinque direzioni centrali gestiscono il 70 per cento di tutto il personale in forza alla RAI.

Nel nono comma, subito dopo le direzioni di supporto, compaiono altre due direzioni giornalistiche che, pur dipendendo dal direttore generale, non dovrebbero assumere la dignità di direzioni centrali. Infatti vi è l'inciso, « indipendentemente dalle qualifiche », che fa presumere l'intenzione di non mettere a capo di queste due direzioni dei direttori centrali. Esse sono: la direzione dei servizi giornalistici per l'estero e la direzione di tribuna politica.

Comunque nulla si modifica in ordine all'assurdità consolidata nella proposta (altro che riforma!) della distinzione dei programmi in radiofonici e televisivi, « ad eccezione dei servizi giornalistici ». Siamo proprio di fronte ad una macroscopica anomalia organizzativa (articolo 14, comma terzo).

Un programma, infatti, è da definirsi giornalistico non tanto per le sue peculiari caratteristiche quanto perché di competenza di una direzione piuttosto che di un'altra.

In sostanza, se un programma è fatto da una direzione giornalistica, esso è da incasellare fra i servizi giornalistici e coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione sono considerati giornalisti a tutti gli effetti e, se non lo sono, hanno diritto alla iscrizione all'albo secondo le norme previste dalla legge istitutiva dell'ordine dei giornalisti. Mentre, se lo stesso programma è fatto anche da giornalisti professionisti ma la sua competenza è di una direzione dei programmi, allora il programma è da classificare fra i non giornalistici. Questo è un assurdo giuridico, un assurdo amministrativo e organizzativo che può comportare una infinità di complicazioni anche gestionali nei riguardi del personale dipendente. Esiste anche oggi infatti un grave disagio fra funzionari addetti alla ideazione e realizzazione dei programmi e i giornalisti radiotelevisivi anch'essi addetti alla ideazione e alla realizzazione di programmi radiotelevisivi: i primi, pur svolgendo la medesima mansione dei secondi, godono però di un trattamento economico e normativo di gran lunga più sfavorevole. Per dare una idea molto parziale del divario economico che deriva dai due diversi tipi d'inquadramento, basti dire che il funzionario ha un minimo stipendiale mensile di 230.000 lire, mentre un redattore ordinario gode di un minimo mensile di oltre 400.000 lire.

\* \* \*

Riassumendo, la situazione organizzativa della futura concessionaria avrà questo organigramma:

11 direzioni di rete o equivalenti direttori di testata;

20 direzioni centrali o equivalenti.

Attualmente la RAI si articola in 9 direzioni centrali e nessuna direzione di rete.

Cosa significa tutto questo ?

La nomina di 11 direttori di rete e di 11 nuovi direttori centrali è solo la prima conseguenza, ma certamente non la più vistosa, almeno dal punto di vista finanziario, del processo di lottizzazione.

L'istituzione dei nuovi organismi richiamerà l'esigenza funzionale di una moltiplicazione di identici organismi di livello inferiore per ogni rete e per ogni direzione centrale e richiamerà una paurosa esigenza di aumento del personale di ogni livello.

Aumenteranno naturalmente i tempi morti di utilizzazione del personale, essendo previsto che ogni rete ed ogni direzione abbiano una propria distinta assegnazione di personale organizzativo e amministrativo. Aumenterà il personale e naturalmente le spese, per cui non è azzardato prevedere — tra l'altro — un nuovo ritocco al canone di abbonamento.

Ma questa nuova congerie di dirigenti, funzionari, impiegati, tecnici, collaboratori che non potrà servire ad una efficiente gestione aziendale secondo le esigenze di un autentico servizio dell'informazione, servirà a dovere la lottizzazione clientelare, il sorgere di nuovi privilegi, il consolidamento di uno « Stato » nello Stato, sempre più potente e intoccabile, gestito dalle sinistre guidate dal PCI, alla faccia della libertà, della democrazia e di tutte le norme e le sentenze costituzionali. Ed è apparso davvero significativo che di fronte alla vera urgenza di mettere ordine nel caos e di ristrutturare modernamente l'azienda per rendere operanti le famose libertà garantite dalla Costituzione, la proposta non sappia offrire di meglio che impegnare il consiglio di amministrazione a... esaminare la possibilità di assicurare all'azienda « funzionalità, efficienza, condizione unitaria, economicità di gestione », doveri ai quali ogni consiglio di amministrazione è per sua natura tenuto.

Come una autentica beffa si aggiunge il richiamo alla « conduzione unitaria » nel momento in cui si procede allo spezzettamento dell'azienda in reti con autonomia finanziaria e organizzativa e sotto-reti e al decentramento ideativo e produttivo.

### *La nostra proposta di ristrutturazione aziendale.*

Uno dei nostri emendamenti, tendenti ad indicare le linee di una autentica riforma della RAI-TV, prevede una struttura della azienda che trae spunto da considerazioni di natura funzionale, in modo da consentire alla nuova concessionaria di poter gestire il servizio radiotelevisivo con la massima efficienza.

È una proposta che ovviamente non verrà raccolta ma che fornisce l'ulteriore prova dei contenuti che il MSI-DN porta nella ferma opposizione alla proposta.

Si è partiti dall'individuazione delle funzioni essenziali che un'azienda concessionaria dei servizi radiotelevisivi deve assolvere per il corretto conseguimento dell'obiettivo assegnato.

Ogni funzione è stata identificata in una direzione centrale e comunque come un organo dipendente direttamente dal direttore generale o, qualora il consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità, da uno o più vice direttori generali competenti su più direzioni centrali.

Nell'ambito delle singole unità di direzione centrale si è operata una suddivisione per « genere ». Il genere è stato identificato dal tipo di professionalità che è necessaria a coloro che operano nel settore per svolgere con competenza i compiti assegnati; per cui nel caso dei programmi, ad esempio, sono stati identificati i generi:

- giornalistici;
- culturali;
- spettacolo.

Per la direzione centrale del personale i generi individuati sono quelli relativi al personale di ruolo e al rimanente personale non di ruolo che necessariamente deve venire utilizzato in larga misura nella realizzazione dei programmi per assolvere alla deliberazione della Corte costituzionale in base alla quale l'obiettività dell'informazione si raggiunge con la pluralità degli apporti culturali esterni.

Poiché la materia deve essere trattata con regolamenti e contratti diversi ed è necessario che l'area delle collaborazioni esterne non vada ad inquinare l'area dei dipendenti di ruolo, per non correre il rischio che la concessionaria in breve tempo sia costretta a potenziare oltre misura i propri organici a seguito di una non ortodossa, ossia fuori dei limiti imposti dalla legge, utilizzazione dei collaboratori esterni, la suddivisione della di-

reazione del personale in due distinte unità organizzative, sembra altamente funzionale e cautelativa.

Quanto detto per la direzione programmi vale per la direzione centrale tecnica. Due sono le specializzazioni fondamentali: alta e bassa frequenza, e due le aree di intervento: gli impianti radiofonici e quelli televisivi.

I generi della direzione centrale amministrativa sono essenziali per una corretta individuazione sia dei canali di entrata dei capitali, sia dei canali di uscita. In tale ambito assume aspetto caratterizzante anche la contabilità preventiva e consuntiva, ossia il *budget* e il bilancio. Si è voluto indicare esplicitamente la voce « *budget* » in quanto, con la normativa che verrà introdotta, l'assegnazione dei fondi in sede preventiva alle singole unità avrà un'importanza ed un significato del massimo rilievo.

Il decentramento ideativo e produttivo rende infine determinante l'istituzione di un organo di coordinamento delle unità periferiche. La suddivisione di tale direzione in due organi è resa necessaria dalla diversità di strutture, di personale e di competenze, che hanno i centri di produzione e le sedi regionali.

Un discorso particolare deve essere fatto per la direzione centrale della pianificazione generale. Pianificazione che deve essere svolta in tutte le funzioni identificate e pertanto deve avere proprie ramificazioni in ogni altra direzione centrale per poter raccogliere le indicazioni e le esigenze di ognuna di esse, studiarle, catalogarle, rappresentarle, raggrupparle, omogeneizzarle e inserirle nella pianificazione generale.

\* \* \*

Il problema della pubblicità radiotelevisiva è fatto oggetto di trattazione, da diversi punti di vista, in più articoli della proposta di legge; e la stessa relazione con la quale il provvedimento è stato presentato alle Commissioni dai presidenti delle stesse, onorevole Cariglia e onorevole Fortuna, pone in evidenza questa particolare attenzione dei proponenti. Indubbiamente l'argomento è di fondamentale importanza e sono validi i principi richiamati in detta relazione:

la pubblicità costituisce una « fonte di proventi accessori », volendosi così privilegiare la fonte ordinaria di finanziamento costituita dal canone di abbonamento;

essa è soggetta ad un duplice limite diretto, da un lato, a controllare il contenuto

del messaggio pubblicitario, dall'altro a garantire un equilibrato afflusso dei proventi pubblicitari al servizio radiotelevisivo e agli altri mezzi di informazione di massa (stampa quotidiana e periodica);

Quanto al primo aspetto, la Commissione parlamentare ha, fra i suoi compiti, quello di formulare indirizzi generali per fare in modo che nei messaggi pubblicitari sia assicurata la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

sotto il secondo profilo, ad una limitazione della durata complessiva dei programmi pubblicitari, si affianca un meccanismo (che fa ancora una volta capo alla Commissione parlamentare, con il parere della commissione paritetica istituita presso la Presidenza del Consiglio) volto ad assicurare, anno per anno, attraverso una limitazione degli introiti massimi della pubblicità radiotelevisiva, avvenga in modo equilibrato, così da garantire lo sviluppo di questi diversi mezzi di informazione.

Ma oltre questo punto non possiamo più andare assieme. Il disaccordo si fa totale. Già nella nostra relazione al secondo decreto-legge, apparsa nello stampato 3396 A, a pagina 50 e seguenti abbiamo ampiamente trattato l'argomento pubblicità ed abbiamo documentato l'illiceità dell'articolo relativo alla SIPRA. Tuttavia vogliamo tornarci sopra, pur rimandando i nostri colleghi alla relazione precedente.

Prima di tutto appare veramente assurdo che si voglia assegnare il 5 per cento dello spazio occupato dai programmi alla pubblicità dopo che è stato dichiarato all'articolo 22 che « la pubblicità è ammessa come fonte di proventi accessori ». Inoltre, ricordando che tale percentuale fu riconosciuta con la prima convenzione nel 1952 allorché le ore di trasmissione erano meno di 1/6 delle attuali, se si fanno appena appena dei calcoli elementari si può dedurre quanto sono cresciuti sul video e per radio il tempo e lo spazio pubblicitario, a tutto danno di programmi culturali, artistici, spettacolari, dovuti all'utente che paga il canone.

Dalla relazione sull'andamento della gestione al 31 dicembre 1972, abbiamo appreso che la pubblicità per televisione ha occupato una media tra il 2,5 per cento e il 4 per cento del tempo di trasmissione, mentre per radio ha oscillato tra il 3 e il 4 per cento: il che significa che, nonostante vi siano stati ulte-

riori incrementi (anche le ore di trasmissione sono aumentate); nonostante che le tariffe siano le più basse d'Europa, non si riesce a raggiungere il massimo consentito. Naturalmente perché tra le ore di trasmissione e il tempo dedicato alla pubblicità, avviene una specie di gara concordata: se corri tu corro io, stai ferma tu sto fermo io; insomma si rincorrono sempre ma non si raggiungono mai; e intanto i miliardi d'incasso aumentano; nell'esercizio 1972, sono stati incassati 52 miliardi.

Ma non è tutto qui. In base alla convenzione del 15 dicembre 1972, articolo 6, la RAI in data 29 dicembre 1972 ha acquistato l'intero pacchetto azionario della SIPRA, ed essendo la RAI soltanto autorizzata a reperire pubblicità per la radio e per la televisione evidentemente doveva cedere a fine 1973 (per quell'anno la SIPRA poteva mantenere solamente gli impegni extra radio e video già assunti nel 1972) tutti i contratti che aveva con i quotidiani e i periodici: come mai non lo ha fatto? Com'è stato possibile che agisse contro legge? Non vi sono colpevoli per questo? Non vi sono denunciabili?

Con la proposta di legge al nostro esame, si vuole ridare alla SIPRA — che è di proprietà della RAI, la quale in virtù di una legge, diversa evidentemente dal decreto presidenziale del 15 dicembre 1972, non può reperire pubblicità se non per la radio e la televisione — la facoltà di effettuare altri contratti — invece di disdire quelli che ha, tra i quali vi sono i contratti con *Il Popolo* (DC) *l'Avanti!* (PSI) e *l'Umanità* (PSDI) — per pubblicità non radiofonica o televisiva per un importo complessivo non superiore al 10 per cento del fatturato del 1974. Non è illegale, tutto ciò? E in galera non ci va nessuno? E il carrozzone s'impingua sempre più. Si dice che si vuole salvaguardare ad ogni costo l'esistenza di tutta la stampa e poi le si danno simili pugnolate. Non è accettabile che non si capisca che tenere sempre al 5 per cento il rapporto tempo programmazione e tempo pubblicità, e dare alla SIPRA la possibilità di condizionare l'inserzione pubblicitaria alla radio o alla televisione, alla firma di un contratto per qualche giornale di partito, si taglia le gambe della pubblicità sull'altra stampa? E non ci si venga a dire che il tutto si compone con le decisioni della commissione paritetica tra RAI e FIEG, istituita sino dal 1967 presso la Presidenza del Consiglio, in quanto è chiaro che le compensazioni avvengono a livelli più alti quanto

più alta è la cifra dei contratti pubblicitari firmati dalla RAI-TV.

Ma, a proposito della tutela della stampa quotidiana e periodica, è d'uopo confutare quanto hanno scritto nelle loro relazioni gli onorevoli Fortuna e Cariglia. Che la Corte costituzionale non abbia potuto prendere in considerazione le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento ad alcune disposizioni del decreto presidenziale 26 gennaio 1952 n. 180, che si assumevano in contrasto con l'articolo 43 della Costituzione per avere riservato alla SIPRA, in regime di monopolio, la pubblicità televisiva, in quanto detto decreto non è né legge né atto avente forza di legge, non significa conseguentemente che il decreto presidenziale abbia il crisma della legittimità. E se è vero, com'è vero, che la Corte ha riconosciuto essere motivo di legittimità una adeguata limitazione della pubblicità radiotelevisiva al fine di impedire che vada inaridendosi una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa e che quindi rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela, ciò significa che nella proposta di legge si agisce in modo opposto da quanto è sancito nella Costituzione.

. . .

A questo punto metterebbe conto parlare dei ripetitori di programmi esteri e degli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo. Ma che cosa c'è da dire ancora, oltre a quanto abbiamo scritto nelle relazioni ai primi due decreti-legge sulla riforma?

Ripetere le giuste osservazioni avanzate serenamente e obiettivamente dalle categorie commerciali, industriali ed artigiane del settore già abbondantemente danneggiate dalla disattivazione — obbligata ad un certo momento — dei ripetitori privati irradianti in molte zone segnali televisivi della TV svizzera, Capodistria, Montecarlo, ed anche del secondo canale italiano, irricevibile in molte parti d'Italia senza ripetitore privato? Ricordare ancora le incongruenze tra l'obbligo da parte del titolare del ripetitore della integrale diffusione dei programmi in ricezione e il contemporaneo obbligo di eliminare la parte pubblicitaria?

Ricordare ancora una volta che l'ex-presidente della Corte costituzionale nonché ex presidente della stessa RAI-TV, Aldo Sandulli, ha denunciato su di un quotidiano ed in convegni successivi, tra le altre, la manifesta in-

costituzionalità del divieto, per le singole TV-cavo, di servire più di 40 mila utenze; divieto motivato (non nel decreto, s'intende, e neppure nella relazione che l'accompagna, ma in via ufficiosa) con pretesti tecnico-economici infondati e che comunque non giustificerebbero siffatta limitazione autoritativa della libertà imprenditoriale dei privati? Vero è che siffatto divieto, ribadito da quello di interconnessione con altre reti e sia pure temperato da una limitata facoltà di ritrasmettere programmi acquistati, noleggiati o scambiati, costituisce un vistoso reliquato delle originarie ed ancor più vessatorie soluzioni che il centro-sinistra aveva in serbo e di cui il parere dei suoi giuristi lo aveva indotto ad abbandonare, all'ultim'ora e a malincuore, le formulazioni estreme.

Non diverso è il discorso che si deve fare a proposito dell'arbitraria limitazione agli impianti monocali — con esclusione, dunque, di quelli pluricanali; una distinzione che non ha base di sorta nelle sentenze della Corte costituzionale — della installazione e dell'esercizio di diffusioni via cavo.

Sono ormai tutte arcinote le nostre osservazioni, le nostre critiche. Le abbiamo ultimamente ribadite innanzi alle due Commissioni competenti riunite ed ancora, ciononostante, le ripeteremo in aula nella speranza di essere finalmente ascoltati.

Ad esempio, almeno vorremmo che l'articolo 39, interamente sostituito, recitasse così:

« L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi paesi, nonché degli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi paesi, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti.

Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, né con gli altri servizi di telecomunicazioni. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli impianti devono inoltre essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regola-

mento, da emanarsi su proposta del ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potrà assegnare frequenze comprese fra la III e la VI banda radiotelevisiva, nonché frequenze comprese nella VI banda fra i canali 69 e 80.

Il CIPE stabilisce i prezzi per l'installazione delle antenne e dei convertitori ».

#### *La presenza delle regioni nella « riforma ».*

Si è fatto molto clamore sull'« ampia apertura » (relazione al secondo decreto) della « riforma » alle regioni e sul ruolo che ad esse viene attribuito.

Le regioni hanno conquistato 4 membri nel consiglio di amministrazione, e lo speciale potere di autorizzazione, della cui illegittimità costituzionale abbiamo parlato nelle precedenti relazioni.

Ma hanno ottenuto qualcosa di più: cioè il sostanziale riconoscimento — nelle trattative per la « riforma » — del nuovo super-ente, la federazione delle regioni, che, guidata dal PCI attraverso il « comitato di intesa » ha imposto al Governo il modo nuovo delle regioni di operare non più come enti autonomi e distinti, ma come un unico ente consorziato. Siamo al vero e proprio superamento dell'ente regione di fronte alla nuova realtà unitaria regionale, contrapposta allo Stato.

È, senza dubbio, questa una delle più ambite conquiste del PCI nella « riforma » RAI-TV e non potrà non avere le logiche conseguenze nel già tormentato processo dell'informazione.

Diciamo subito che le regioni entreranno nella RAI-TV con una precisa strategia anticostituzionale che emerge dai loro atteggiamenti ufficiali e che vale la pena di riportare per chi coltivate ancora delle illusioni.

Le intenzioni delle regioni appaiono in tutta la loro portata nelle proposte di legge presentate da quattro consigli regionali — di cui abbiamo parlato — ed abbinata al primo decreto.

Le proposte sono, naturalmente, identiche, data la guida unitaria del PCI, alla quale tutte le regioni si uniformano docilmente. E del PCI è il contenuto della proposta unitaria elaborata per tutte dalla regione Toscana.

L'articolo 1 di detta proposta rivendica la riserva dei servizi di radio e telediffusione, circolare e via cavo, « allo Stato e alle regioni » (non si capisce perché non anche alle province ed ai comuni, visto che per l'articolo 114 della Costituzione « la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni » e che per tali enti la stessa Costituzione usa un'unica qualificazione di « enti autonomi »).

È un atteggiamento che si commenta da sé e che trova ispirazione in precedenti corali atteggiamenti e richieste che è opportuno riassumere.

LOMBARDIA: *Principi ispiratori di una democratica riforma radiotelevisiva* - Consiglio regionale, marzo 1973.

« La partecipazione regionale, ad avviso della regione, non può nemmeno esaurirsi in una limitata corresponsabilizzazione degli organi regionali, o di organismi a questi collegati, nella programmazione e produzione di trasmissioni destinate a diffusione esclusivamente locale. Il senso più profondo della partecipazione regionale non sta nel perseguimento di un maggiore spazio per programmi a carattere meramente locale (pur necessari soprattutto sul piano dell'informazione), ma nell'apertura della radio-televisione alle realtà vive del paese, localmente radicate, ma dotate potenzialmente di una validità che va oltre il ristretto ambito territoriale di ciascuna regione e che riguarda l'intero paese. Nemmeno, infine, si ritiene valida la prospettiva di una gestione separata, da parte delle regioni nel loro complesso, di una parte della struttura radiotelevisiva (ad esempio di un canale televisivo) ».

TOSCANA: *Principi ispiratori di una democratica riforma radiotelevisiva* - (Consiglio regionale, 11 maggio 1973).

« L'esigenza d'una riforma autonomistica del servizio radiotelevisivo discende quindi dalla necessità di adeguare uno strumento di così rilevante importanza nella formazione dell'opinione dei cittadini, al processo più generale di rifondazione dello Stato avviato con la nascita delle regioni.

Le regioni, facendosi carico, in quanto articolazioni democratiche del governo del paese, di questa funzione nazionale propongono perciò una nuova più moderna disciplina del

mezzo radiotelevisivo la quale abbia di mira non solo una difesa normale del diritto costituzionale all'informazione, ma anche i meccanismi che condizionano l'uso in concreto dello strumento radiotelevisivo e che pesano sulla evoluzione socio-economica del paese.

Le regioni sono pienamente consapevoli che il loro ruolo, nell'ambito della riforma e del processo politico che ad essa condurrà, non può e non deve ridursi alla formulazione di richieste o rivendicazioni di "spazi" di partecipazione all'uso o alla gestione del mezzo radiotelevisivo, ma ha senso solo se investe tutti i principali nodi del nuovo assetto, da quello della natura dell'ente gestore del servizio a quello dei suoi rapporti con gli organi costituzionali dello Stato e con le regioni, a quello dell'organizzazione interna e dello *status* degli operatori radio-televisivi, a quello della disciplina dell'accesso. È solo nel quadro di alcune precise opzioni sui fini e i caratteri fondamentali del servizio, e quindi sul suo assetto istituzionale, che può collocarsi correttamente anche il problema di una sua apertura alle nuove realtà regionali. Con questo si conferma anche la vocazione "nazionale" delle regioni, la loro funzione non già di esponenti di interessi meramente locali o peggio localistici, ma di articolazioni territoriali fondamentali della Repubblica, secondo l'ispirazione e il testo delle norme costituzionali; chiamate quindi a proporsi quali protagonisti, in armonica collaborazione fra loro e con gli organi dello Stato, delle grandi scelte istituzionali del paese ».

EMILIA-ROMAGNA: *Relazione del Vicepresidente del Consiglio regionale Adamo Vecchi* - Seduta del 13 novembre 1974.

« ... Per queste considerazioni, e non per superbia, non ci siamo accontentati, né abbiamo voluto prendere in considerazione le proposte di coloro che pretendevano di liquidare il discorso delle regioni, riducendolo ad una banale questione di tempi di trasmissione, e magari addirittura ad una presenza folcloristica. Le regioni italiane tutte hanno detto subito che ad esse non interessavano i terzi canali, o le TV regionali, in quanto queste offerte erano il tentativo di rinchiuderle in un ambito limitato con solo competenze settoriali e geografiche. Quello che noi chiediamo è di essere partecipi al discorso globale dell'informazione. Credo sia necessario ribadire con forza che

alle regioni il discorso della riforma della radiotelevisione e del sistema dell'informazione interessa in primo luogo in rapporto diretto con il processo di costruzione dello Stato democratico regionale. Non è quindi un problema di razionalizzazione, di maggiore efficacia, ma di riforma profonda ».

FONTANA (assessore regionale, Lombardia), da *La discussione* del 31 maggio 1973: « La RAI: quale riforma » di BARTOLO CICCARDINI.

« Mi sia permesso a conclusione citare un brano di una relazione tenuta da Sandro Fontana a Milano, il 3 luglio 1971 su " La Regione di fronte alla riforma della RAI-TV " perché si tratta di un brano emblematico dei pericoli che noi possiamo correre.

Afferma Sandro Fontana: " Infatti mentre non possiamo non apprezzare gli sforzi d'ordine tecnico-organizzativo che hanno permesso la diffusione su tutto il territorio nazionale dei ripetitori televisivi, noi dobbiamo rilevare anche come il messaggio televisivo messo quotidianamente in onda, poiché viene elaborato in sede centralistica e burocratica, poiché viene prodotto stabilendo una media aprioristica tra le esigenze diffuse nell'intera nazione, poiché non può possedere il dono dialettico della parzialità, eserciti di fatto una colossale censura nei confronti della viva realtà del paese, ne ignori spesso le caratteristiche più genuine, ne precluda quindi le possibilità per una diversa e non mistificatoria unificazione sul piano civile e culturale.

Sta di fatto che tale processo ricorda molto da vicino il tipo di unificazione linguistica operata a livello popolare dalla classe dirigente liberale del nostro paese.

Perseguita con criteri burocratici e diffusa attraverso le strutture centralistiche della scuola dell'obbligo, essa s'è risolta da un lato nella estinzione d'ogni contributo vivificante delle lingue locali degradate a gergo e quindi cacciate dalla scuola; dall'altro, nell'acquisizione a livello popolare di una lingua nazionale da utilizzare, non senza sforzo di traduzione, solo nelle occasioni ufficiali; una specie di abito festivo che viene riposto nell'armadio non appena la realtà della vita riprende il suo ritmo quotidiano ed autentico ».

Ridurre — risponde Ciccardini — il problema della lingua ad un fatto di oppressione burocratica è sintomo di decadenza dei valori civili e morali dell'unità a cui non può che seguire l'insorgere dei non valori dell'incol-

tura, del provincialismo e del campanilismo municipalista, tipici dei secoli della decadenza.

Provinciale è l'inutile attacco alla ' capitale ' ! È vero il contrario, che Roma ha troppo poco influito, con le sue capacità di universalizzazione, sullo strumento televisivo, mentre vi ha influito di più, appunto, a livello dialettale.

L'invocazione al ' paese reale ' è una invocazione di parte clericale, la meno adatta nel nostro paese a intendere la funzione civile dello Stato, la coscienza civile degli italiani.

L'ideale di una televisione popolare e dialettale, municipalistica e antistatale, aperta ai piccoli privilegi corporativi e mafiosi, gabbellati come autonomia, non è un ideale da perseguire.

La televisione italiana, così come la cultura, per essere democratica, deve essere aderente alla coscienza popolare e nazionale, agli ideali civili di libertà e comunanza di destino, al senso dello Stato democratico.

Gettar via questi valori, allo scopo di polemizzare con il perfino troppo transeunte Governo di oggi, è ridicolo e assurdo.

La riforma della TV non può prescindere infatti dalla accettazione dei valori morali e civili che sono alla base prima della nostra comunità nazionale e poi del nostro Stato democratico ».

LOMBARDIA (*Giunta Regionale - Relazione dell'assessore alla cultura e all'informazione Sandro Fontana al Congresso di Milano - 11-12 ottobre 1974.*)

« A questo proposito si rammenti che già il tipo di unificazione linguistica dell'Italia, inaugurata dalla vecchia classe dirigente liberale e veicolata dalle strutture accentratrici della scuola primaria, ha provocato effetti devastatori nelle culture popolari degradandole a gergo opaco, standardizzandole a fini turistico-commerciali e, in definitiva, minandone il tessuto simbolico e la secolare organicità esistenziale.

Orbene, questo tipo verticistico, astratto e livellatore di unificazione linguistica del paese, è stato ulteriormente esasperato dal carattere autoritario e centralistico della comunicazione radiotelevisiva italiana. È stato sottolineato infatti come la rapida propagazione della parlata italiana e la correlativa contrazione delle parlate dialettali, deter-

minate dal diffondersi del mezzo televisivo, non abbia innescato nelle masse popolari un processo di attiva e feconda assimilazione linguistica bensì invece abbia generato la appropriazione posticcia di una lingua permeata da accademismi. Si è voluto rintracciare la causa di questo fenomeno nell'imposizione alla comunità nazionale (soprattutto da parte di microambienti legati alle organizzazioni centrali dei partiti insediati alla dirigenza della RAI) di un modello linguistico caratterizzato da antimetaforicità ed esoterismo. Insomma si è mancato di promuovere quella funzione transitiva del mezzo radiotelevisivo, che costituisce il presupposto indispensabile affinché i movimenti socio-culturali — tramite la fruizione del mezzo stesso in condizioni paritetiche e la conseguente attuazione di processi comunicativi non a senso unico — possano mettere in comune i propri singoli codici, al fine di realizzare una unificazione — sotto il profilo linguistico come sotto il profilo contenutistico — della realtà italiana che sia democratica e valorizzatrice dell'universo delle componenti sociali, storiche e culturali del paese.

Le regioni avevano visto giusto, ponendosi non già a rivendicare piccoli spazi di potere per sé, ma come interpreti e garanti dell'istanza di apertura e di pluralismo che, per dettato costituzionale, deve governare la materia. È una conferma non da poco della visione delle regioni non come meri enti amministrativi dotati di certe funzioni, ma come « volto pluralistico » dello Stato repubblicano.

È dunque un impegno per il futuro che ci assumiamo, perché siamo consapevoli che la vicenda di questi mesi non è altro che la premessa di più avanzati e decisivi con-

fronti, non solo sul tema specifico della RAI-TV, ma su quello più generale e urgente dell'informazione nel nostro paese ».

Con questa mentalità, dunque, e con questa volontà di travolgere i limiti costituzionali, le regioni unite, guidate scopertamente dal PCI, accedono al potente mezzo radiotelevisivo per prendere parte all'orgia della lottizzazione.

Altro contributo non potranno portare se non aggiungere settarismo a settarismo, volontà sopraffattrice, astuzia nell'arte di manipolare l'informazione.

Basterebbe questo a far respingere la proposta di legge al nostro esame.

Onorevoli colleghi, eccoci al termine della nostra terza fatica. Ciò che non troverete in questa relazione cercatelo nelle precedenti, ascoltatelo durante la discussione generale. Una breve riflessione potrà fare ulteriormente migliorare l'articolato, potrà dare fiducia a chi guarda alla radio ed alla televisione come il mezzo più potente, anzi ormai l'unico, idoneo ad avviare il nostro popolo verso la sostanziale pacificazione, verso un'era di operosità, di benessere, a patto, naturalmente, che tutti, giornalisti, operatori, autori, sappiano scrolarsi di dosso le scorie dei risentimenti, della ribellione, della distruzione, dando vita al fervore costruttivo delle coscienze.

Con questa fiducia noi concludiamo consegnando a voi il compito di raggiungere con la riforma l'obiettivo vero dell'imparzialità, dell'obiettività, della completezza dell'informazione, in nome della verità, che è pur sempre libertà.

BAGHINO e FRANCHI, *Relatori di minoranza.*